

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

530^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (2-19 dicembre 1975)

Variazione e integrazione Pag. 24809

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 24759

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 24759

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 24760

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 24759

Presentazione di relazioni 24760

Discussione:

« Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale » (1102), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (*Relazione orale*):

BOLDRINI 24802

FILETTI 24804

LICINI, *relatore* 24798

Discussione:

« Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale » (2330), d'iniziativa dei deputati Piccinelli; Bortot ed altri; Foschi (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia » (886), d'iniziativa del senatore Buccini;

« Modifiche all'articolo 142 e all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardanti il riconoscimento delle silicosi » (957), d'iniziativa del senatore Ferralasco e di altri senatori. (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2330:

ANSELMI Tina, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . Pag. 24788
e *passim*

BONAZZI 24770

BUCCINI 24792 e *passim*

530^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 DICEMBRE 1975

CAPUA	Pag. 24796
FERRALASCO, <i>relatore</i>	24761 e <i>passim</i>
GAUDIO	24780
GIOVANNETTI	24776, 24790
GIULIANO	24785
MAZZOLI	24766
POZZAR	24793
SIGNORI	24775

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	24809, 24811
Interrogazioni da svolgere in Commissione	24814

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE	Pag. 24809
* URBANI	24809

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione	24761
---------------------------------------	-------

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di raccomandazioni	24761
-------------------------------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale italo-somalo del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 » (2372);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'adesione della Grecia alla Convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunità Europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 » (2373);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 » (2374);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 » (2375);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Go-

verno della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed area, firmato a Roma il 9 novembre 1973 » (2376).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante**

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Disposizione sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (2336).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente**

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DAL FALCO ed altri. — « Riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, per gli appartenenti alle forze dell'ordine » (2334), previo parere della 5^a Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 » (2286), previ pareri della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SICA ed altri. — « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette » (2324), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annuncio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Russo Luigi, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettificazione del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 » (2203) e sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 » (2285); dal senatore Pecoraro, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con Allegato e Protocollo, concluso a Ginevra il 1º luglio 1970 » (2281).

Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione perma-

nente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: ZUGNO ed altri. — « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2321), già assegnato a detta Commissione in sede referente; per connessione, è stato deferito in sede deliberante anche il disegno di legge: MARANGONI ed altri. — « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2345), già assegnato alla predetta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: VENANZETTI e PINTO. — « Modifiche agli articoli 2 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (1538) e: DE VITO ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria » (2331), già assegnati a detta Commissione in sede referente; per connessione con il disegno di legge n. 2331, è stato deferito in sede deliberante anche il disegno di legge: MANCINI ed altri. — « Interpretazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri » (2367), già assegnato alla predetta Commissione in sede referente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento Europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione sulla proposta, approvata da quell'Assemblea, concernente la relazione annuale sulla situazione economica nella Comunità.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di raccomandazioni approvate dall'Assemblea dell'UEO

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di tre raccomandazioni approvate da quell'Assemblea nel corso della ventunesima sessione, tenutasi a Parigi il 5 dicembre 1975, e riguardanti l'evoluzione dell'Alleanza atlantica, le industrie aeronautiche europee e la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Discussione dei disegni di legge:

- « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonchè la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale » (2330), d'iniziativa dei deputati Piccinelli; Bortot ed altri; Foschi (*Approvato dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati*);
- « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia » (886), d'iniziativa del senatore Buccini;
- « Modifiche all'articolo 142 ed all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 124, riguardanti il riconoscimento delle silicosi » (957), d'iniziativa del senatore Ferralasco e di altri senatori. (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2330

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonchè la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale », d'iniziativa dei deputati Piccinelli; Bortot ed altri; Foschi, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia », di iniziativa del senatore Buccini; « Modifiche all'articolo 142 e all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardanti il riconoscimento delle silicosi », d'iniziativa dei senatori Ferralasco, Pittella e Segreto. Per tali disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

F E R R A L A S C O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame si divide in due parti, l'una concernente provvedimenti migliorativi a favore di due gravi malattie professionali, la silicosi e la asbestosi, l'altra relativa alla rivalutazione degli assegni continuativi mensili concessi agli invalidi già liquidati in capitale.

Pur riguardando entrambe le parti il campo dell'infortunistica del lavoro, appare utile, per una migliore comprensione dello schema del provvedimento, trattare separatamente le due materie, dando la precedenza alla rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Questa parte infatti è la meno impegnativa ed è stata introdotta solo per porre lodevolmente riparo ad una situazione di sperequazione che colpiva circa 7.000 invalidi del lavoro, di cui 4.000 nel settore industriale e 3.000 nel settore agricolo.

A tale fine era stato presentato al Senato il 21 febbraio 1973 dal senatore Buccini apposito disegno di legge. In occasione della definizione all'altro ramo del Parlamento di una legge di miglioramento del trattamento

stabilito dalle norme riguardanti la silicosi e l'asbestosi, il Governo riteneva opportuno affrontare contestualmente anche questo problema con l'introduzione degli articoli 8 e 9 nel disegno di legge in esame.

In pratica si tratta della rivalutazione dell'assegno mensile continuativo erogato con la legge 3 marzo 1949, n. 52, a quei lavoratori che, infortunatisi in regime del testo unico 31 gennaio 1940, n. 51, erano stati liquidati in capitale.

Il provvedimento, inizialmente limitato ai grandi invalidi, cioè ai soggetti colpiti da invalidità superiore all'80 per cento, era stato poi esteso fino al limite di invalidità del 50 per cento; l'assegno inoltre era stato rivalutato nel 1965 e nel 1968. Da allora non sono stati apportati ulteriori miglioramenti con le chiare conseguenze legate alla perdita di valore della lira.

Il provvedimento attuale adegua l'assegno ai valori odierni e riapre per un anno i termini per la presentazione delle domande da parte di eventuali interessati. In termini monetari non vi sono grandi differenze tra la proposta Buccini e quella contenuta nel disegno di legge n. 2330. Non viene recepita invece la proposta Buccini per abbassare il limite dell'invalidità richiesta per usufruire dei benefici contemplati al 30 per cento dall'attuale 50 per cento, nè l'aumento dell'assegno integrativo per gli invalidi ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale e continuativa.

Un altro problema che resta insoluto è quello dell'aggravamento intervenuto nel frattempo per gli invalidi portatori di inabilità inferiore al 50 per cento e che a seguito di tale aggravamento supererebbero oggi la soglia del 50 per cento. Questo per quanto attiene a questa parte del disegno di legge, cioè agli articoli 8 e 9.

Maggiore attenzione merita la parte riguardante la silicosi e l'asbestosi che contiene alcuni principi veramente interessanti in questo campo. Per una migliore comprensione sarà utile premettere alcune cognizioni mediche elementari. La silicosi e l'asbestosi appartengono alla più vasta famiglia delle pneumoconiosi, forme morbose dell'apparato respiratorio dovute all'inalazione di polveri

biologicamente inerti. Alcune di queste polveri non provocano apprezzabili reazioni da parte dell'organismo, mentre altre, e in primo luogo, appunto, l'idrossido di silicio e il silicato idrato di magnesio, responsabili rispettivamente della silicosi e dell'asbestosi, provocano una reazione fibrogenetica che porta ad un processo di diffusa fibrosi polmonare. Sono dette perciò pneumoconiosi di tipo maligno per distinguerle appunto dalle altre, quali la diffusissima antracosi, la siderosi, legate rispettivamente all'inalazione di polveri di carbonio e di ferro, ed altre ancora dovute al bario e allo stagno che non provocano gravi alterazioni morbose.

Le due malattie al nostro esame hanno caratteristiche simili ma non presentano la stessa importanza quanto a diffusione, essendo la silicosi molto più frequente dell'asbestosi per l'abbondante presenza in natura della silice. Essa è ben conosciuta e temuta nelle zone minerarie dove viene in un certo senso accettata fatalisticamente dai minatori che all'atto stesso di iniziare questa attività sanno che molto difficilmente ne usciranno indenni. La malattia consiste in un processo, talvolta lento, altre volte più rapido, ma sempre continuo e progressivo, di formazione di tessuto fibroso nell'apparato polmonare con conseguente riduzione degli scambi gassosi che permettono l'ossigenazione del sangue. Negli ultimi stadi della malattia si arriva così alla morte per vera e propria asfissia, sempre che essa non intervenga prima per complicazioni sopravvenute. Queste sono tanto più facili e frequenti per il fatto che la deficienza cronica d'ossigeno nel sangue provoca gravi danni a tutti gli organi portando come conseguenza un indebolimento generale dei fattori di difesa dell'organismo verso i diversi agenti patogeni, biologici e fisici. Particolarmente colpiti sono l'apparato respiratorio e quello circolatorio; il primo perchè sede del processo fibrotico che ne sovrverte le strutture, il secondo perchè, oltre a risentire del *deficit* d'ossigeno a livello del muscolo cardiaco, deve sobbarcarsi a uno sforzo continuo per vincere le resistenze che la fibrosi diffusa determina a livello del cosiddetto piccolo circolo, di quella parte cioè della circolazione sanguigna che dal ventricolo destro del cuore spinge il sangue venoso

so nei polmoni per recuperarlo poi nell'atrio sinistro come sangue arterioso, cioè arricchito d'ossigeno, e spingerlo infine in tutto l'organismo dal ventricolo sinistro. Questo sforzo continuo finisce per portare allo scompenso cardiaco che sarà tanto più precoce e grave quanto più avanzata la malattia silicotica e quanto più debole l'apparato cardiaco per *deficit* costituzionale o per associazione di altri fattori morbosi.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se ho voluto dare queste delucidazioni, ma, come vedremo nel prosieguo della esposizione, esse sono fondamentali per la comprensione del progetto di legge stesso.

Veniamo adesso ad alcuni cenni sulla legislazione vigente e all'*iter* del provvedimento al nostro esame. La silicosi e l'asbestosi sono state riconosciute ufficialmente come malattie professionali nel 1943 con la legge del 12 aprile, n. 455, con l'inclusione nella tabella delle tecnopatie formulata nel 1935. Questa tabella, che originariamente comprendeva solamente sei tecnopatie, è stata poi rivista ed ampliata nel 1952 con la legge del 15 novembre, n. 1967, con l'aumento a quaranta delle malattie professionali riconosciute e delle tecnopatie in genere.

Ulteriori miglioramenti si sono avuti nel 1956 (decreto-legge del 20 marzo) sia per il grado minimo di indennizzabilità abbassato dal 33 al 20 per cento, sia per il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro portato da 10 a 15 anni, sia per il periodo nel quale può attuarsi la revisione, resa annuale, portato anch'esso a 15 anni.

La materia, infine, è stata largamente rivista e coordinata nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124. Malgrado questi miglioramenti, permangono attualmente alcune incongruenze alle quali il presente provvedimento cerca di mettere riparo. Esse riguardano soprattutto, come si vedrà più avanti, la definizione della malattia e la associazione con altre forme morbose agli effetti del riconoscimento del danno.

Del problema si è occupato il Parlamento con iniziativa autonoma, con diversi progetti di legge presentati già alla quarta legislatura e non arrivati mai a definizione. Nel

corso dell'attuale legislatura alla Camera sono stati presentati disegni di legge dall'onorevole Piccinelli ed altri, n. 245; Bortot ed altri, n. 470; Foschi, n. 793; e al Senato dai senatori Mazzoli ed altri, n. 574; Ferralasco ed altri, n. 957. Il testo pervenuto al Senato è stato elaborato alla Camera da un comitato ristretto della Commissione lavoro e previdenza sociale, formato il 25 ottobre 1972, ed è stato approvato dalla Commissione in sede legislativa il 19 novembre 1975 e trasmesso a noi il 27 dello stesso mese.

L'11^a Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato ha esaminato la proposta nelle sedute del 3 e dell'11 dicembre ed ha giudicato all'unanimità positivo il provvedimento, emendando soltanto l'articolo 10 allo scopo di ottenere una più razionale distribuzione del carico contributivo reso necessario per far fronte all'aumento di spesa previsto con l'applicazione delle nuove norme.

La Commissione ha anche esaminato in questa occasione i disegni di legge n. 574 del senatore Mazzoli ed altri e n. 957 del senatore Ferralasco ed altri. Per quanto attiene alla proposta Mazzoli, la Commissione ha deciso il suo accantonamento, essendo in essa contenuti dei provvedimenti che riguardano un campo più vasto dell'infortunistica e meritano, pertanto, un esame a parte.

Nel contesto di questi provvedimenti alcuni che riguardano più direttamente la silicosi, contenuti principalmente nell'articolo 6 e nell'articolo 7, sono praticamente presenti nel disegno di legge n. 2330 al nostro esame.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 957 del senatore Ferralasco ed altri essa è da considerarsi assorbita nel disegno di legge n. 2330. Infatti la parte riguardante una maggiore elasticità dei criteri clinici per il riconoscimento della silicosi, attraverso la modifica dell'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, non ha più ragione d'essere quando l'articolo stesso viene abrogato, come è contemplato nel disegno di legge al nostro esame.

La seconda parte che riguarda la reversibilità della rendita per silicosi nei casi di inabilità superiori al 54 per cento presenta il pregio di porre in termini quasi automa-

tici la reversibilità stessa e di eliminare ogni possibilità di contesa amministrativa e giudiziaria.

Alla luce dei nuovi criteri introdotti con la proposta di legge della Camera sull'associazione della silicosi e l'asbestosi con tutte le altre forme pneumocircolatorie è probabilmente più utile però, ai fini di una più larga assistenza, adottare la maggiore flessibilità della nuova normativa; pertanto il disegno si intende assorbito e la Commissione ha deciso di sottoporre all'attenzione dell'Aula unicamente il disegno di legge n. 2330.

Tale progetto, come si è accennato in precedenza, affronta due fondamentali aspetti dell'infortunistica nel campo della silicosi e l'asbestosi: la definizione della silicosi ai fini del riconoscimento del danno e l'associazione delle due malattie ad altre forme morbose ai fini della valutazione del danno stesso. I principi su cui basarsi per il riconoscimento della silicosi e dell'asbestosi quali malattie professionali sono attualmente indicati nell'articolo 142 e nell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Essi si basano sull'accertamento di alcuni sintomi e segni clinici quali bronchite ed enfisema polmonare e su un quadro radiologico caratterizzato da ombre nodulari miliariformi confluenti o non (articolo 142). È necessario inoltre che venga accertato il rischio in base alla concentrazione di polvere di silice libera o di amianto sul luogo di lavoro (articolo 143). Sono, come si vede, limiti piuttosto rigidi entro i quali appare difficile contenere la varia e multiforme casistica delle due tecnopatie e particolarmente della silicosi.

L'instaurarsi e l'aggravarsi del fatto morboso è legato infatti a numerose variabili che non possono essere rigidamente determinate e catalogate in quanto dovute in gran parte alla reattività dell'individuo. Si trovano soggetti che vivono in ambiente silicotigeno per decine di anni senza dimostrare alterazioni clinicamente apprezzabili ed altri ai quali bastano pochi mesi per contrarre la malattia. Pure la sintomatologia è molto varia, anche se naturalmente sempre riconducibile ad alcuni elementi costanti. Particolarmente rigido appare poi il criterio radio-

logico che presuppone la presenza di noduli miliariformi senza considerare l'accentuazione della trama polmonare che è spesso il primo segno radiologicamente visibile della malattia. Si pone quindi la duplice necessità di introdurre nuovi criteri clinici nell'accertamento della malattia e di svincolare tale riconoscimento da un indice temporale di esposizione al rischio.

Il problema è stato risolto in modo che appare consono ed efficace, abolendo cioè gli articoli 142 e 143 del già citato decreto n. 1124 e lasciando quindi libero l'accertamento della malattia sulla base di tutte le possibilità cliniche e strumentali attuali e future ed introducendo inoltre il concetto del lavoro non più quale causa ma quale occasione di malattia. Si potrebbe osservare che l'adozione di principi così larghi, soprattutto sul nesso di causalità fra malattia professionale e lavoro, potrebbe dar luogo ad abuso. L'osservazione sarebbe giustificata e pertinente per altri tipi di malattia professionale, ma non vale certamente per la silicosi e l'asbestosi che sono riconducibili ad agenti patogenetici ben individuati e unicamente presenti sul posto di lavoro. Non esiste infatti silicosi od asbestosi che non sia legata al lavoro in ambiente esposto al rischio.

Altro importante elemento innovatore è quello che lega la determinazione del danno globale all'associazione con qualsiasi processo morboso dell'apparato polmonare o cardiocircolatorio. L'unico tipo di associazione fin qui riconosciuto era quello con la tubercolosi polmonare basato sul concetto, clinicamente confermato, dell'influenza negativa che le alterazioni anatomiche e funzionali polmonari dovute alla silicosi e alla asbestosi hanno sempre sul processo tubercolare. È innegabile però che l'influenza negativa non si limita alla sola tubercolosi ma si esercita su tutti i processi morbosi acuti e cronici dell'apparato pneumocardiocircolatorio. La bronchite cronica è dato costante nel pneumoconiotico, come pure l'insorgere di riacutizzazioni di processi bronchiali, di broncopolmoniti, comprese quelle virali; e non è da escludere l'influenza sulle neoplasie polmonari e soprattutto sul loro decorso, og-

gi che la scienza medica comincia a registrare buoni progressi nella terapia di queste forme almeno per quanto attiene ad un ritardo nella loro evoluzione.

Lo stesso discorso vale per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio. Vizi valvolari, deficienze coronariche, miocarditi e miocardiosi possono insorgere ed insorgono in effetti per cause diverse, ma è innegabile che il loro miglioramento e la loro guarigione clinica sono molto più difficili in presenza della fibrosi polmonare diffusa derivante dalla silicosi e dall'asbestosi, che ne favoriscono inoltre sempre un peggioramento.

Questo stato di cose largamente riconosciuto dalla scienza medica ha finora urtato contro la rigidità della legge che imponeva la distinzione tra danni derivati direttamente dalla pneumoconiosi e quelli legati ad altri processi morbosi, dando luogo ad un larghissimo contenzioso. Con la revisione dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, proposta all'articolo 4 del disegno di legge, si pone riparo a questa grave incongruenza e si giunge alla giusta valutazione globale del danno, adeguando così i concetti legali alle nuove e vecchie conoscenze mediche.

Questo nuovo modo di considerare le interazioni tra pneumoconiosi e associazioni morbose polmonari e circolatorie si riflette naturalmente anche sul riconoscimento della malattia professionale come causa di morte dando luogo alla reversibilità della rendita a favore dei superstiti e ponendo così fine a innumerevoli tragedie familiari.

È da tenere presente il fatto che le malattie da polveri colpiscono frequentemente soggetti giovani o in età giovanile riducendo notevolmente la loro possibilità di raggiungere pensioni dignitose in regime di assicurazione della previdenza sociale, per cui la morte del titolare della rendita, quando non sia riconosciuta la causa diretta della malattia professionale, lascia famiglie molto spesso numerose a sostenersi con la sola pensione minima della previdenza sociale.

Va aggiunto infine, a questi che sono i più importanti miglioramenti introdotti con il presente disegno di legge, che con l'articolo 6 i benefici sono estesi ai familiari superstiti

aventi diritto dei cittadini italiani deceduti per silicosi contratta nelle miniere del Belgio. Tale provvedimento, reso possibile dal particolare regime di convenzione esistente con questo Stato, dovrebbe essere a giudizio unanime della Commissione esteso a tutti i minatori italiani che lavorano all'estero. A tale scopo la Commissione fa voti perchè il Governo si impegni a ricercare una soluzione globale ed equanime sia attraverso accordi bilaterali sia con provvedimenti autonomi di solidarietà nazionale.

Un cenno particolare merita anche l'articolo 10 che assicura la copertura finanziaria dei nuovi oneri che deriveranno all'INAIL dall'attuazione di questo provvedimento. Si è evitato infatti di gravare unicamente sul settore interessato, che attraversa un periodo di crisi particolarmente grave nella pur grave crisi generale, introducendo un principio in certo senso rivoluzionario di mutualità tra tutte le varie branche del sistema industriale; o, se si preferisce, sarebbe più esatto dire che alla silicosi e all'asbestosi con questo nuovo tipo di distribuzione del carico contributivo si è data la qualifica di malattia sociale, in effetti pienamente meritata.

Nel complesso quindi il disegno di legge è largamente positivo ed introduce alcuni principi nel campo delle malattie professionali largamente innovatori. È augurabile che ad esso seguano altre iniziative nel campo soprattutto della prevenzione e della riqualificazione, che sono oggi ancora largamente insufficienti, specialmente la seconda, anche perchè la creazione di strutture idonee in questo campo con l'intelligente utilizzazione della rendita di passaggio offrirebbe alla collettività il vantaggio di una reale economia e all'individuo la possibilità di reinserirsi nel sistema produttivo in modo più dignitoso.

Resta da aggiungere che l'applicazione della legge provocherà indubbiamente in un primo tempo un ulteriore carico di lavoro per le strutture dell'INAIL particolarmente in certe zone data l'ineguale distribuzione della malattia.

L'istituto dovrebbe pertanto adottare rapide decisioni organizzative in questo senso ed è auspicabile anche che si giunga rapida-

mente al superamento della vertenza con il personale del cosiddetto parastato, che giustamente rivendica il mantenimento degli impegni ai quali lo Stato è obbligato per legge.

Particolare attenzione meritano le strutture sanitarie dell'INAIL che, come quelle dell'INPS, dell'INAM e di altri importanti istituti, versano in disastrose condizioni per la sperequazione gravissima a sfavore dei medici di istituto che manda deserti i concorsi e riduce giorno per giorno gli organici. La Commissione ritiene di dover sottoporre all'attenzione del Governo tutti questi punti che sono stati elencati alla fine di questa esposizione.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per molti di voi che hanno la fortuna di vivere in ambienti diversi la silicosi e l'asbestosi possono assumere il suono fugace di astruse parole, ma per coloro che vivono o hanno vissuto in zone minerarie assumono il sapore amaro della tragedia.

Sarà sufficiente citare alcune cifre. Al 31 dicembre del 1972 percepivano rendita diretta per silicosi: in Sardegna, 11.415 lavoratori, nella proporzione dello 0,77 per cento della popolazione totale; in Toscana 11.015, nella proporzione dello 0,31 per cento ed in Liguria 9.780, nella proporzione dello 0,52 per cento. Ma se restringiamo l'indagine alle zone minerarie più gravemente colpite abbiamo dei dati che sono veramente spaventosi: la provincia di Grosseto, con 3.000 rendite, arriva alla percentuale dell'1,4 per cento di silicotici riconosciuti e indennizzati, a parte i superstiti. La provincia di Aosta, che si identifica con la regione della Valle d'Aosta, presenta 5.000 casi di rendite per silicosi al 31 dicembre 1972, escludendo sempre i superstiti, con una percentuale sulla popolazione totale del 4,1 per cento. Ed il bacino del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, estrapolando le cifre da quelle della provincia di Cagliari, raggiunge il *record* di 8.000 presenze di silicotici, pari al 5,2 per cento della popolazione totale, sempre senza considerare nè i silicotici in accertamento nè i familiari supestiti.

Sono cifre che spaventano, per una malattia così grave e per delle zone così povere, in cui la miniera rappresenta insieme il pa-

radiso del pane quotidiano e l'inferno della morte precoce.

Questo atto, quindi, rappresenta non un dono ma solo una parziale, molto parziale, riparazione a degli onesti lavoratori che da sempre hanno sacrificato al progresso il bene maggiore: la salute. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoli. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunge all'approvazione del Senato, dopo una lunga elaborazione attraverso due legislature, con sospensioni prolungate e riflessioni approfondite, un disegno di legge importante e significativo. L'aspetto è modesto, il contenuto è semplice, ma il valore è grande.

Il Parlamento ha dimostrato di comprendere alcuni problemi gravissimi del mondo del lavoro ed ha cercato di interpretarli per rendere giustizia ai lavoratori che hanno sacrificato la salute e la vita per il benessere della società.

Penso che il disegno di legge, che contiene poche norme concernenti la silicosi, sia uno di quelli che distinguono una legislatura. Le malattie professionali sono molte: sono state studiate, riconosciute ed elencate nel testo unico del 30 giugno 1965, n. 1124, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nostro sistema assistenziale e previdenziale, che certamente si deve considerare tra i più progrediti e validi per ampiezza di interventi e riconoscimento di diritti, rende possibile ora una specificazione significativa ed importante all'interno di una questione che ha la grandezza e la dimensione della civiltà.

La silicosi è una tra le molte malattie professionali e i minatori e gli sterratori sono relativamente pochi nel grande numero dei lavoratori; eppure questa malattia non si può confondere con tutte le altre, nè i minatori possono essere assimilati ad altre categorie perchè sono pochi e non hanno forza contrattuale o potere di imposizione.

Un problema gravissimo anche se non ha dimensione generale deve richiamare più attenzione, cura ed impegno che una questione molto ampia, ma di scarsa consistenza. Ritengo che così vogliano la giustizia e la onestà in qualsiasi tempo e circostanza.

Le poche norme sulla silicosi che sono al nostro esame segnano un giorno felice per il Parlamento, perchè sono l'espressione più pura e più vera di umanità e di civiltà. Le vicende grandi e impressionanti di ogni giorno purtroppo spesso non consentono di ascoltare le voci vere degli uomini e di comprendere il faticoso cammino della giustizia e della verità. Alla silicosi si sono interessate direttamente soltanto le poche persone che hanno visto con i loro occhi gli effetti impressionanti della malattia; così il problema sanitario, sociale e politico è sfuggito non solo all'opinione pubblica e alla stampa, ma anche agli stessi sindacati. La sensibilità dimostrata dal Parlamento e dal Governo merita ancor più di essere riconosciuta e messa in evidenza, perchè non risponde nè a demagogia nè ad interessi di parte, ma alla più pura e onesta funzione del legislatore. Tra molte difficoltà sono stati esaminati i disegni di legge presentati in questa e nella passata legislatura. Certamente il cammino della legge sarebbe stato più celere e il contenuto più organico e completo se tutti avessero visto un ospedale per silicotici, il decorso della malattia, lo stato d'animo degli ammalati, le situazioni di famiglia. Quando tra le burrasche del nostro tempo si apre uno spiraglio di sereno ed appare il sole noi siamo contenti per il conforto che porta a coloro che soffrono per aver troppo dato ad una società qualche volta distratta, alcune volte superficiale ed egoista.

Che malattia è dunque la silicosi? Quali ne sono le cause e quali le conseguenze ai fini di una precisa legislazione?

La scienza medica dice che è un'affezione morbosa che colpisce l'apparato respiratorio per le inalazioni di biossido di silicio libero a forma cristallina o allo stato amorfo. La malattia si contrae soltanto respirando in ambienti dove l'aria contenga in sospensione particelle di silicio, come giustamente ha detto il relatore. La silicosi, dunque, è una ti-

pica malattia professionale ed è giusto venga sempre indennizzata dovunque venga contratta ed in qualsiasi tempo venga riconosciuta. In questa direzione la nostra legislazione deve ancora fare qualche passo.

Spesso anche una breve presenza in ambiente silicotigeno dà inizio ad un processo di fibrosi polmonare irreversibile e non influenzabile da alcun mezzo terapeutico. Qualche volta il silicotico non ricorda neanche più di aver lavorato dove ha contratto la malattia: è passato tanto tempo, non si è mai curato di qualche disturbo o, per mandar giù la polvere, ci ha bevuto su un bicchiere di vino.

La drammaticità della malattia sta proprio nella origine certa, nel decorso irreparabile, nelle conseguenze letali. Queste considerazioni spingono coloro che conoscono la malattia nella umana tragedia del silicotico e nelle sofferenze della sua famiglia a chiedere, in nome della giustizia, la reversibilità della rendita.

La silicosi non è una delle molte malattie professionali per le quali possono valere provvedimenti generali uniformi, ma richiede particolare attenzione e una specifica legislazione. La gravità della malattia e le sue caratteristiche sono state poste in evidenza in questi ultimi venti anni da una approfondita ricerca medico-scientifica che si impone alla attenzione del legislatore.

Un importante convegno di studi sui problemi medico-sociali dei silicotici è stato organizzato dalla comunità montana di Valle Camonica nel giugno del 1962. I lavori vennero coordinati dal professor Massimo Corda, allora direttore del consorzio provinciale antitubercolare di Brescia, che svolse la relazione introduttiva sui quesiti fondamentali in tema di accertamento e di valutazione della silicosi. Il professor Cattabeni, rettore dell'università di Milano e ordinario di medicina del lavoro, presiedette la seduta conclusiva del convegno e ne raccolse in sintesi le risultanze più importanti.

Ricordo quel convegno per il rilevante ed eccezionale contributo di studio, di scienza e di esperienza che venne dai professori dell'università e della clinica del lavoro di Milano, dai medici condotti delle valli alpine e

dai medici ospedalieri, dai funzionari dell'INAIL e dai medici dei consorzi antitubercolari. Il professor Cattabeni, riconoscendo « un particolare valore al convegno per la partecipazione di medici, pubblici amministratori, parlamentari e perfino di testimonianze di carattere morale e religioso perchè prospettare un problema di carattere sociale significa afferrare tutti gli aspetti dell'uomo società », sintetizzava in tre punti il pensiero essenziale di 40 relazioni medico-scientifiche e di numerosi altri interventi di natura sociale ed assistenziale.

Primo punto: riforma della legislazione.

Riferisco con affetto le sue parole: « Nel trattare i temi della silicosi, vi è il pericolo che la diluizione di questa tecnopatia nel grande quadro delle malattie professionali sul piano nazionale non consenta di puntualizzare esattamente l'aspetto che investe in modo particolare alcune comunità, e le comunità montane in modo particolare. Il tema della silicosi merita particolare rilievo nella legislazione di carattere sociale per una ragione di giustizia distributiva, poichè non vi è dubbio che il maggior tributo che viene pagato in sofferenze umane nel quadro delle malattie professionali, forse il più tragico, è proprio quello della silicosi. Il problema più difficile, come sempre, è di far seguire alla denuncia una proposizione di interventi di carattere legislativo e amministrativo che possano rappresentare un reale progresso ».

Secondo punto: importanza della prevenzione.

L'argomento, trattato dal professor Alfonso Giordano, direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano, dal professor Vigliani, direttore della clinica del lavoro dell'Università di Milano, ed esposto in numerosi interventi, ha messo in evidenza che una prevenzione costante, diligente e precisa può ridurre la silicosi a tassi bassissimi. Il professor Cattabeni così sintetizzava: « Il problema preventivo ha concreta possibilità di soluzione. È il primo dovere. Non c'è misura di assistenza sociale, non c'è indennizzo che possa valere la salvezza delle vite umane. Il non sentire in primo luogo il problema della prevenzione significa sentire ancor meno il dramma della silicosi, poichè si presu-

me che il silicotico possa essere compensato in forme assistenziali, benefiche o assicurative, laddove invece è importante il far sì che il suo lavoro possa continuare garantendo all'ambiente e al lavoratore le migliori condizioni di vita; ed è questo un modo veramente realistico di affrontare il problema. Non si può non rilevare che non si tratta nel campo preventivo unicamente di insufficienza di norme, ma di insufficiente applicazione delle norme vigenti. È questa una prima voce che deve levarsi da questo convegno: lo stimolo a tutti gli organi competenti perchè la prevenzione tecnologica e medica della silicosi sia una realtà in costante miglioramento e in costante progresso ».

Terzo punto: forme di assistenza.

Alla normale assistenza che viene praticata per le malattie professionali vengono suggeriti centri specializzati per tutti i problemi che interessano il silicotico. Ascoltando questo consiglio e cercando di mettere in pratica la direttiva, ho promosso un centro di questo tipo con l'adesione di tutti i silicotici, con la comprensione di pochi politici e amministratori, con la sopportazione dei patronati, con l'indifferenza dei sindacati. Sono iniziative che non pagano nè in voti, nè in carriera, nè in denaro. È triste ed è amaro, ma sono esperienze che insegnano più di una intera biblioteca e che si devono comunicare perchè vengano conosciute e valutate. Comunque, nella mia valle si tiene, da dieci anni, una annuale assemblea di centinaia di silicotici per lo studio dei loro problemi, con la partecipazione di medici, di sacerdoti e di funzionari dell'INAIL, ai quali tutti desidero giunga il mio ringraziamento dal Senato.

Ho ricordato con qualche dettaglio il convegno sui problemi medico-sociali dei silicotici tenuto in Valle Camonica sia per gli studi e per le relazioni di grande valore scientifico, sia per rendere omaggio alla memoria del professor Mario Cattabeni che alcuni mesi fa se ne è andato con il saluto di pochi, come capita a tutti i galantuomini che hanno lavorato senza far chiasso. Tra quelli che lo hanno conosciuto ha lasciato una pura immagine di fede e di amore per l'umanità; in lui la scienza era grande come la saggezza.

Negli incontri privati e nelle assemblee pubbliche ho avuto modo di conoscere non solo la malattia, ma i singoli silicotici e le loro famiglie. Sono pochi i lavoratori che si rendono conto della gravità della silicosi; spesso sono insofferenti delle misure preventive, giudicandole oppressive o inutili e nessuno mai pensa che possa capitare a lui di ammalarsi di silicosi. Sono giovani, forti, pieni di salute e tutti pensano: a me non può capitare di ammalarmi di silicosi! Pochissimi, invece, sfuggono al male; sono rarissimi i casi di lavoratori, con immunità particolare, che restano per anni in ambienti silicotigeni senza ammalarsi; però questi casi ci sono: lo ha detto il relatore ed io stesso ho conosciuto qualche minatore che è campato fino ad età avanzata avendo lavorato negli stessi ambienti dove i suoi compagni sono tutti morti fra i 40 e i 50 anni o anche prima.

Alcuni casi di incomprensibile immunità ci sono ed allora tutti pensano: « a me la silicosi non viene; io sono uno di quelli che non si ammalano ». Quando la malattia si manifesta allora il silicotico ha modo di constatare personalmente che, nonostante le cure, il male progredisce lentamente ed inesorabilmente. Allora il silicotico capisce che non può guarire e comincia a contare i mesi, i giorni della sua agonia. Nascono in lui le preoccupazioni per la famiglia alla quale cerca di star vicino il più possibile, di provvedere con una intensità di affetto che aumenta sempre più, mentre cresce la sfiducia nei riguardi della società dalla quale si stacca con sentimento di profonda rivolta perchè gli è stata tolta la vita.

Tutto il benessere ed il progresso non vale le sofferenze e la vita degli uomini: ciò diventa terribilmente vero quando si vedono morire tra atroci sofferenze.

La miniera e la galleria esercitano una strana attrazione, le paghe sono alte, la fiducia di non ammalarsi è grande: ecco segnate le sorti di molti giovani delle zone più povere del nostro paese.

Il disegno di legge al nostro esame per l'approvazione contiene negli articoli 3 e 4 due norme innovative molto importanti. La prima stabilisce che le prestazioni assicura-

tive sono dovute in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. La seconda sopprime gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La scienza medica è certo che la silicosi produce forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Mentre con la silicosi si riconoscono coesistenti queste malattie come professionali, si sopprime la definizione restrittiva e imperfetta che della silicosi veniva data con gli articoli 142 e 143 del testo unico 1124. Viene così allargato l'ambito di riconoscimento della silicosi come malattia professionale con effetti rilevanti per l'assistenza ai silicotici e alle loro famiglie.

Il disegno di legge presentato da me con altri colleghi negli articoli 2, 5, 6 e 7 formula proposte simili, che certamente derivano dalle stesse considerazioni: con la silicosi si devono considerare e valutare le forme morbose associate; la silicosi è una malattia professionale così precisa che non ha bisogno di essere definita con incerte formulazioni per essere riconosciuta dalla scienza medica.

L'articolo 5 del disegno di legge, che modifica l'articolo 146, primo comma, del testo unico sulle malattie professionali corrisponde agli articoli 4 e 8 del disegno di legge da me presentato e prevede la possibilità di revisione della misura della rendita in relazione alle condizioni fisiche del titolare. L'articolo è semplice, evidente e giusto.

La rivalutazione degli assegni mensili continuativi agli invalidi per infortunio sul lavoro e malattie professionali già indennizzati in capitale e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande come previsto dagli articoli 8 e 9 del disegno di legge corrispondono ad un doveroso aggiornamento amministrativo di norme di legge già in vigore. Allo stesso modo con l'articolo 6 vengono aggiornate le norme della legge 115 del 27 luglio 1962 che contemplano benefici a favore dei lavoratori colpiti da silicosi nelle miniere di carbone del Belgio.

Con l'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame si riaprono di 360 giorni i termini per la presentazione delle domande di

riconoscimento delle malattie professionali previste alle voci 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482. La norma non riguarda nè la silicosi nè l'asbestosi e forse avrebbe potuto trovare una diversa collocazione legislativa; comunque è importante e va bene.

Restano aperti rispetto al disegno di legge da me presentato, che è il risultato di un'ampia collaborazione e di un'annuale consultazione negli ambienti interessati alla silicosi, i problemi della reversibilità della rendita, sia pure per le forme più gravi, della non prescrizione dei termini per il riconoscimento della malattia professionale, del riconoscimento ai fini della determinazione della rendita del periodo più favorevole di attività lavorativa in ambiente silicotigeno. Particolarmente per la silicosi sono questioni assai importanti, anche se non escludono l'interesse di tutte le altre categorie di lavoratori. Il silicotico muore quasi sempre di silicosi; ecco il motivo dell'evidenza del problema più in questa malattia che in altre.

Per la silicosi appare ingiusta qualsiasi prescrizione di termini, anche considerando valido un periodo molto lungo, sia perchè la silicosi si contrae solo in ambiente silicotigeno, sia perchè alcuni lavoratori si curano poco della propria salute e non ricordano dove hanno lavorato se non quando insorge la malattia. Comunque a me pare sia questo un diritto imprescrittibile.

Mi sembra infine giusto che la rendita venga calcolata sul periodo più favorevole di retribuzione del lavoratore in attività silicotigene, perchè certamente è quello che indica la maggior esposizione al pericolo e il tempo in cui è stata sicuramente contratta la malattia.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, voglio sperare che i validi motivi, che hanno portato il Parlamento e il Governo, dopo attenta riflessione, ad approvare alcune norme per la valutazione e l'indennizzo della silicosi, possano condurre anche a considerare compiutamente la natura e le conseguenze di questa grave malattia.

Mentre do volentieri il mio voto al disegno di legge che oggi è al nostro esame, il mio pensiero sente e scorge gli sguardi profondi e intensi degli ammalati di silicosi che in silenzio chiedono al Parlamento comprensione per la loro triste condizione e giusto riconoscimento per il grande contributo che hanno dato al progresso della nostra società. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la discussione su questo disegno di legge riguardante norme concernenti la silicosi e l'asbestosi mi ha riportato con la mente indietro nel tempo. Indietro agli anni nei quali nel Parlamento vi era chi si impegnava e si batteva per cercare di riuscire a portare miglioramenti alla nostra legislazione in materia. Non ebbero però, quei colleghi volenterosi, molta fortuna. E così molti anni sono passati senza che nulla di nuovo potesse essere compiuto.

Accanto a ciò ricordo pure le battaglie condotte, l'azione svolta nel paese dai sindacati, dai lavoratori, dagli enti locali — comuni e province — per modificare una realtà che era ingiusta, avvilente, diciamo pure inumana.

Ricordo il passato, onorevoli colleghi, perchè è doveroso — io almeno ritengo — ricordare quanti con la loro battaglia e la loro azione ci hanno consentito di raggiungere oggi un risultato positivo, un risultato che non ci soddisfa ancora completamente e che, tuttavia, ripeto, ci consente di registrare un lungo passo compiuto sulla strada che dovrà condurci alla soluzione totale della questione.

Ricordo il passato anche perchè, onorevoli colleghi, intendo sottolineare il lungo periodo di tempo che è dovuto trascorrere per poter giungere finalmente ad una più precisa e più giusta normativa nel riconoscimento della silicosi e dell'asbestosi e per una migliore tutela dei lavoratori colpiti da così terribili malattie professionali.

Ho parlato prima di precedenti parlamentari. Ebbene, si tratta di fatti molto lontani

poichè è alla IV legislatura che occorre fare riferimento; la Camera dei deputati aveva portato avanti seri tentativi di riforma e, ad opera di un apposito comitato nominato dalla Commissione lavoro, era stato approvato un testo unificato di alcune proposte di legge presentate da diverse parti politiche. Il testo però non ebbe la possibilità di ottenere la sanzione definitiva per il sopravvenuto scioglimento della Camera e del Senato. Gli onorevoli colleghi sanno che IV legislatura vuol dire gli anni '60 e, più precisamente, gli anni che vanno dal 1963 al 1968. Durante tali anni, ed esattamente nel marzo del 1963, si tenne a Bologna un importante convegno nazionale sulla silicosi, indetto dall'Unione delle province emiliane.

Detto convegno dimostrò, per la qualificazione dei presenti (funzionari del Ministero del lavoro, dirigenti dell'INAIL, amministratori locali, direttori di consorzi antitubercolari, docenti universitari, consulenti di patronato eccetera) ed anche per l'imponente numero delle adesioni che ebbe, quanto grande fosse l'attesa per un dibattito su tale problema, che era — ed è tuttora — veramente angosciato in alcune province e regioni del nostro paese.

La mozione conclusiva, approvata al termine di questo dibattito — un dibattito che fu lungo, approfondito e veramente ad alto livello — meriterebbe, onorevole Sottosegretario, di essere oggi letta per intero perchè non soltanto fin da allora venivano denunciate con grande chiarezza le insufficienze legislative ed indicati i doverosi, urgenti provvedimenti da adottare, ma soprattutto perchè si poneva, in quel documento, forte l'accento sull'aspetto relativo alla riorganizzazione, su un piano di reale efficienza, degli strumenti di controllo e di prevenzione ambientale ed umana al fine di ridurre al minimo possibile l'elevatissima incidenza della silicosi nell'ambito della patologia del lavoro.

Dalla lettura di quel documento si rilevarebbe, inoltre, come purtroppo, a distanza di tanti anni, una parte di quanto indicato tra gli obiettivi da raggiungere sia ancora da tenere presente, sia ancora, cioè, da realizzare.

Certo, il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, particolarmente per quanto riguarda la silicosi, apportò qualche variazione positiva rispetto al passato. Ma, come giustamente viene detto nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 574, d'iniziativa del senatore Mazzoli, che abbiamo or ora sentito intervenire in questo dibattito, e di altri senatori, presentato al Senato della Repubblica nel novembre del 1972, ciò veniva fatto in un tempo in cui gli studi medici su tale malattia suggerivano modifiche di ben altra portata, modifiche, cioè, radicali alla precedente normativa.

Quindi furono insufficienti quelle variazioni apportate nel 1965: furono insufficienti perchè continuavano a restare disattesi non solo i legittimi e sacrosanti interessi dei lavoratori esposti al tremendo rischio della silicosi, ma anche i giusti suggerimenti che, in quegli anni, venivano dal progredire degli studi medico-scientifici, i quali andavano ponendo definitivamente in chiaro che la silicosi trova origine unica ed esclusiva dal lavoro effettuato in determinati ambienti, alla presenza di certe polveri e pulviscoli, e che pertanto nessun'altra causa può determinare il doloroso e tragico manifestarsi di detta malattia.

Oggi finalmente, approvando il testo unificato trasmessoci dalla Camera dei deputati nello scorso mese di novembre, portiamo innovazioni importanti nella legislazione. Infatti le nuove norme stabiliscono il principio che il lavoro venga considerato occasione e non più causa del verificarsi della malattia, tenendosi giustamente conto del tipo di insorgenza del morbo; aboliscono la disposizione legislativa secondo cui il materiale lavorato deve contenere una certa percentuale di silice o di amianto; abbandonano ogni definizione della silicosi (resta più aperto il problema di una disciplina speciale della silicosi, al posto della semplice aggiunta attuale alla lista delle malattie professionali); estendono le prestazioni assicurative a tutti i casi di silicosi ed asbestosi associate a tutte le malattie dell'apparato circolatorio e respi-

ratorio, ciò che rende più semplice la diagnosi medico-legale; estendono i benefici ai superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi contratta in Belgio (estensione che anch'io penso sia giusto poi prevedere anche per i lavoratori emigrati in altri paesi). Inoltre, è da ricordare che, con l'articolo 8 del testo unificato, si provvede ad aumentare gli importi degli assegni continuativi mensili agli invalidi del lavoro già liquidati in capitale, di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendosi inoltre la loro rivalutazione automatica.

Il giudizio che esprimo sul provvedimento legislativo nel suo complesso è pertanto positivo e fin d'ora annuncio che su di esso, al momento del voto, vi sarà quello favorevole del mio Gruppo.

Parlavo prima, onorevoli colleghi, dei problemi della prevenzione. Riprendo il discorso, incoraggiato anche dal fatto che, come ho appreso dal resoconto della seduta della Commissione lavoro della Camera dei deputati, discutendosi in sede legislativa questo disegno di legge il Sottosegretario, senatore Del Nero, ha detto di concordare sulla opportunità di riesaminare in un ambito più ampio tale problema. Onorevole rappresentante del Governo, mi consenta di raccomandarle che l'attenzione su tale aspetto della lotta contro la silicosi sia posta con la massima sollecitudine e che provvedimenti legislativi vengano al più presto studiati allo scopo di realizzare una nuova regolamentazione.

Da tempo i medici, i patologi, gli igienisti hanno avvertito che l'avvenire delle scienze mediche non risiede soltanto nell'acquisizione di nuovi e sempre più efficaci mezzi curativi, ma anche — e vorrei dire soprattutto — nella possibilità di prevenire l'insorgenza delle malattie, grazie al progredire della conoscenza delle cause e dei meccanismi che entrano in gioco per determinarle. Voglio anche ricordare che giustamente, da tempo, nella piattaforma rivendicativa del movimento sindacale occupa una posizione preminente il discorso della difesa della salute nei luoghi di lavoro. Si chiede una « fabbrica più umana », si rinuncia definitivamente alla mo-

netizzazione del rischio, matura sempre più nella classe operaia e nei lavoratori tutti il concetto di prevenzione.

Personalmente non possiedo di certo la preparazione e la conoscenza professionale che ha consentito al senatore Ferralasco di presentarci quell'ottima relazione che tutti prima abbiamo ascoltato, tuttavia pare a me che la prevenzione sia, allo stato attuale, un'arma fondamentale di lotta contro la silicosi ed assuma, pertanto, nel quadro dell'assicurazione, un posto di particolare rilievo e vorrei dire di preminenza assoluta proprio per il suo significato igienico-sanitario, sociale ed economico. Se si considera poi che la scienza medica ci ha detto e ci dice che il lento progresso dell'agente morbigeno sull'organismo, proprio di tutte le malattie professionali, raggiunge nella silicosi l'acme della gravità e della ineluttabilità, il problema della prevenzione diventa un dovere imprescindibile della società nel confronto di uomini, spesso ancora in giovane età — come prima giustamente rilevava il senatore Mazzoli — che non possono, e non devono, essere destinati al più grave dei sacrifici solamente per freddi calcoli di ordine economico. Alla prevenzione dunque, quale fondamentale strumento di lotta contro la silicosi, deve fare appello la medicina del lavoro, nell'intento di evitare, in futuro, nella misura più alta possibile, che degli uomini, dei lavoratori debbano avere come tragica prospettiva la morte a causa della loro opera, a causa del loro lavoro. Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che sto parlando di una questione che ne richiama altre analoghe e che la soluzione o le soluzioni non sono di certo cose facili. Credo però che quanti in quest'Aula hanno in questo momento la bontà di ascoltarmi non potranno che concordare con me sull'esigenza di una pensosa contemplazione della situazione legislativa in atto nel nostro paese a tale riguardo.

Occorre muoversi, occorre agire con sollecitudine: c'è da recuperare il lungo tempo lasciato trascorrere senza che si siano adottati gli opportuni, necessari provvedimenti. Sì, onorevoli colleghi, questo tempo è stato davvero lungo! Ho preso in mano il « Programma di sviluppo economico per il quin-

quennio 1966-1970 » ed ho riletto, preparando gli appunti per l'intervento che sto svolgendo, tutta la parte relativa alla sicurezza sociale (comprendente il settore sanitario, il settore previdenziale ed il settore assistenziale); ebbene la conclusione a cui si giunge dopo tale lettura è che vi fu sì una certa chiarezza nell'indicare gli obiettivi finali del programma in tale campo e le direttive sulle quali il programma stesso avrebbe dovuto svolgersi, ma che tutto ciò purtroppo è rimasto sulla carta. La realtà esistente nel nostro paese è una realtà ancora molto diversa dalle parole scritte molti anni fa su quel documento; un documento che, con ragione, qualcuno ha chiamato « libro dei sogni ». Ho poi sfogliato il « Progetto '80 », il documento cioè che affrontò e considerò le prospettive dell'economia e della società italiana negli anni '70 e che fissò le finalità e formulò le direttive dell'azione programmatica. Ebbene anche in detto documento ho trovato per tali questioni tutta una serie di assicurazioni e di garanzie, tutta una lunga elencazione di miglioramenti, di interventi, di misure e di direttive a proposito della sicurezza sociale. E così dicasi anche per il « Programma economico nazionale 1971-1975 », documento però, questo, rimasto nei cassetti degli uffici della segreteria generale della programmazione o del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Ebbene diciamo subito che, in gran parte, tutto è ancora da realizzare. Assicurare a tutti i cittadini la tutela della salute, migliorare l'ambiente di vita e di lavoro, lotta contro le malattie che assumono maggior rilievo sociale, adeguamento dei servizi sanitari, medicina preventiva, igiene ambientale: sono tutte questioni che hanno trovato la loro collocazione nei documenti che testè ricordavo; ma, onorevoli colleghi, guardiamo come stanno in concreto, a tale riguardo, le cose nel nostro paese; guardiamo alla preoccupante realtà che ci circonda. E la realtà di quelle che sono state chiamate le « malattie del progresso » o « del profitto », che negli ultimi tempi in modo particolare nel nostro Paese si sono venute ad aggiungere alle « malattie della miseria ». L'Italia è ancora un paese di violenti e assurdi contrasti

sociali, e pertanto le une e le altre malattie si intrecciano e si sovrappongono: le malattie della miseria sono quelle derivanti soprattutto in certe parti del paese dalla permanenza di condizioni di vita arretrate di decenni; le malattie del progresso sono legate all'uso incontrollato delle tecniche moderne ai danni dell'uomo. Per queste seconde mi pare che, più che malattie del progresso, sia giusto chiamarle malattie del profitto poichè penso che si debba dire che esse non sono causate dall'evoluzione tecnica, ma dalle sue distorsioni; perchè non sono mali inevitabili, ma il frutto del brutale prevalere delle leggi del profitto sulle giuste esigenze dell'uomo.

Si pensi che è stato calcolato che tre quarti dei decessi nei moderni paesi capitalistici sono oggi determinati da un ristretto gruppo di cause: i traumatismi, le malattie cardiovascolari, le malattie nervose e mentali e i tumori. L'Italia ha avuto negli ultimi anni un considerevole sviluppo industriale e di pari passo con tale sviluppo abbiamo assistito ed assistiamo purtroppo a quanto prima dicevo.

Il nostro, onorevoli colleghi, è un paese dove troppo spesso si va al lavoro come in guerra; nelle fabbriche e sui luoghi di lavoro sovente si muore. Lo dicono le cifre, lo confermano tragici episodi. I datori di lavoro, i padroni delle fabbriche, dei cantieri, delle miniere finchè si tratta di apporre cartelli ammonitori possono anche ascoltare ed applicare le disposizioni di questo o di quell'ente, ma quando ad essi si chiede di rinunciare ad una parte del loro profitto per provvedere a rendere più sicuro il lavoro e pertanto la vita dei lavoratori o di rallentare i ritmi massacranti di produzione allora la risposta è quasi sempre del tutto negativa. Spesso poi anche quando, spinti dalle necessità della produzione, questi signori giungono alla decisione di rammodernare gli impianti, finiscono col trascurare le misure di difesa degli uomini che per essi duramente lavorano. Le conseguenze sono conosciute, io credo, da tutti noi.

Non intendo, onorevoli colleghi, allargare e fare più lungo del necessario il mio discorso; mi limito, pertanto, al campo delle malattie provocate da polveri nocive. Ebbene,

come forse i colleghi sapranno, si è calcolato che in Italia ogni anno 30.000 operai si ammalano di silicosi; sono i lavoratori delle cave, sono quelli delle vetrerie, delle fornaci, delle industrie della ceramica, delle fonderie e sono i minatori coloro che, principalmente, vengono assaliti da questa terribile malattia.

Molti e molti anni fa — ero ancora un ragazzo — nella mia provincia, nei comuni dell'Appennino verso la Toscana, sono stati i lavoratori occupati per tanti anni a scavare le gallerie della direttissima Bologna-Firenze (gallerie che molti di noi attraversano ogni settimana per venire a Roma) a riempirsi i polmoni di polvere silicotigena. Poi accade che quando questi sventurati chiesero, volta per volta, di esser riconosciuti nei loro diritti, presentando valanghe di carte e di dichiarazioni, si rispose loro, quasi sempre, che non avevano l'ombra di polvere o che la « percentuale » non raggiungeva il « livello utile ». Tornarono al lavoro, e molti tornarono in galleria. Quando il « livello utile » venne raggiunto, tutti erano irrimediabilmente condannati.

Onorevole Sottosegretario, fu fatto in passato, in quei comuni, un approfondito studio su quei tragici avvenimenti; dai dati che furono raccolti si giunse alla conclusione che a quei lavoratori sono stati rubati in media 13 anni di vita, comparativamente con l'età media di morte nei comuni ove essi risiedevano. Una vera, un'autentica vergogna per un paese civile!

Ricordando quei lavoratori, ricordando le loro famiglie ed avendo presente l'enorme massa di lavoratori occupati nei luoghi di cui prima dicevo, noi abbiamo il dovere di fare molto di più di quanto fino ad oggi è stato fatto. Noi abbiamo il dovere di fare delle leggi che prevedano la più rigorosa applicazione di tutte le norme, di tutte le misure che possono ridurre al minimo l'incidenza della malattia: quindi una severa applicazione delle norme sull'igiene del lavoro.

A tale scopo, onorevole Sottosegretario, dev'essere da noi completamente accolto e realizzato per intero l'appello per la « lotta alle polveri nocive » lanciato diversi anni fa dal *Bureau International du Travail*. Non

dobbiamo indugiare, onorevole rappresentante del Governo, perchè purtroppo è ancora spaventosamente vero e valido ciò che, affrontando ed esaminando la vita dei lavoratori del suo tempo, Marx scriveva circa un secolo fa: « Il capitale non ha riguardo alcuno per la salute e la durata della vita degli operai, quando non sia costretto a tali riguardi dalla società ».

Ebbene, se guardiamo al modo con il quale la nostra società ha fino ad oggi affrontato questi problemi della salute, della sicurezza e dell'assistenza dei lavoratori, c'è davvero da fare considerazioni molto amare e molto tristi, piani e programmi avveniristici a parte. Mai come di fronte a tali questioni è stato evidente il fallimento del sistema sanitario del nostro Paese: i governi e le classi dominanti non hanno fatto altro che privilegiare, nella tutela della salute, quello che potremmo chiamare il momento curativo-riparativo, il quale, oltre ad essere incapace di aggredire le vere cause della malattia, è sempre più caratterizzato dagli aspetti negativi che tutti conosciamo: prestazioni sanitarie dequalificate, mercificate, costose; guadagni ingenti delle industrie farmaceutiche; difesa degli interessi corporativi di una parte della classe medica, eccetera.

La scelta attuata nel nostro Paese non deve sorprendere: « curare » le persone già malate è un affare; difendere la salute, prevenendo l'insorgere della malattia, lo è molto meno, oltre a comportare, ovviamente, un intervento sui luoghi e nei momenti ove essa ha origine.

Forse, onorevoli colleghi, mi sono portato oltre quanto intendevo dire intervenendo sul disegno di legge ora al nostro esame. Non penso però di aver detto qualcosa di inutile; quest'ultima parte ha, tra l'altro, il significato di una sollecitazione a dare il più rapido corso possibile all'approvazione della legge di istituzione del « Servizio sanitario nazionale ». Il solo corretto e radicale rimedio al grave stato di cose che prima ricordavo è l'urgente attuazione di tale Servizio: credo che si possa e si debba essere tutti d'accordo su ciò. Il recente avvio di una fase più conclusiva del dibattito parlamentare sulla tanto attesa riforma sanitaria deve essere quin-

di da noi considerato con grande soddisfazione nel momento che ci vede impegnati ad approvare una legge che riguarda una malattia, la silicosi, che ha mietuto e miete ancora tante vittime tra i lavoratori italiani. È, quella che stiamo per votare, una buona e giusta legge: è un passo compiuto su una lunga strada che va percorsa fino in fondo.

Ho terminato, onorevole Presidente; mi accorgo però che c'è un ultimo appunto che mi ero fatto per questo mio intervento. Lo leggo; è una frase dell'indimenticabile Giuseppe Di Vittorio, pronunciata nel corso di un convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore italiano nell'impresa industriale. Disse allora Di Vittorio (ed è tuttora vero ed è tuttora da tenere presente): « Il diritto-dovere costituzionale di vivere in

buona salute per i lavoratori e per i cittadini tutti viene prima di quello di andare a scuola, di fare il soldato e di pagare le tasse ». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2330 recante « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale », che ci apprestiamo a votare, giunge nell'Aula del Senato dopo essere stato approvato in un testo unificato dall'altro ramo del Parlamento e dopo un *iter* lungo e tormentato.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*Segue S I G N O R I*). È indubbio che questo disegno di legge sia da ritenersi migliorativo della normativa preesistente, in gran parte inadeguata e burocratica. Infatti le difficoltà che essa frapponessa all'accertamento della malattia e l'ampiezza del contenzioso cui dava luogo sono risultati motivi costanti di sfiducia e di frustrazione per i lavoratori colpiti.

D'altra parte a nessuno può sfuggire la vastità e l'importanza del problema legato alle malattie polmonari dovute alla inalazione delle polveri di silicio e di amianto. Basti pensare al numero enorme dei lavoratori colpiti che ascende a varie decine di migliaia e alla gravità delle malattie polmonari dovute a silicosi e ad asbestosi. Nella sola provincia di Grosseto al 31 dicembre 1972, i silicotici riconosciuti e indennizzati erano oltre 3.000.

Alcuni decenni or sono Cronin nel suo libro « E le stelle stanno a guardare » descriveva in modo drammatico e realistico la vita dei minatori tutta intessuta di fatica, di miseria, di malattie, di infortuni spesso mortali, e descriveva il loro ineluttabile destino

che era quello di morire precocemente lasciando vedove ed orfani a sopravvivere abbandonati negli squallidi villaggi minerari. I minatori erano spinti dalla miseria a perire rapidamente dentro la terra senza poter accampare diritti ma osservando soltanto i doveri dettati dai padroni.

Certamente da allora alcune cose sono cambiate e molto è stato fatto per evitare che chi è costretto a così duri lavori cada ammalato. Si è sviluppata insomma una rilevante opera di prevenzione; ma per il lavoratore colpito il destino non è diverso da allora: la silicosi e l'asbestosi continuano a progredire inesorabilmente senza che la medicina moderna possa fare molto per arrestarle.

Il numero dei lavoratori che ogni anno risulta colpito da silicosi od asbestosi ascende ad alcune migliaia ed è, purtroppo, in continuo aumento.

La legislazione in materia non ha subito negli anni sensibili aggiornamenti, resi ora necessari dal sorgere di nuove lavorazioni che espongono al rischio di silicosi o di asbe-

stosi e dal perfezionarsi continuo dei mezzi di diagnosi e delle cognizioni scientifiche.

Intanto è stato utile avere colto questa occasione per aumentare gli assegni continuativi mensili per i lavoratori infortunati già liquidati in capitale recependo, così, parzialmente, la proposta di legge del collega Buccini.

Questo disegno di legge deve essere visto come presa d'atto doverosa e civile dei progressi avvenuti nella conoscenza della materia: rapporti tra silicosi ed altre malattie del polmone e del circolo, difficoltà della definizione della malattia tanto sul piano radiologico quanto su quello funzionale, necessità di rendere l'identificazione del lavoratore colpito ed il suo indennizzo il più rapidi possibile.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, abrogando gli articoli 142 e 143 del testo unico, intende rinunciare alla definizione di silicosi e di asbestosi che si era dimostrata nella pratica più un ostacolo che un aiuto nell'accertamento di malattia, lasciando al medico od al collegio peritale di porre la diagnosi avvalendosi di tutti gli elementi a loro disposizione utili a tal fine.

È importante che il provvedimento al nostro esame stabilisca il principio che il lavoro venga considerato occasione e non più causa del verificarsi della malattia.

Gli articoli 4 e 5 consentono finalmente una valutazione globale dell'invalidità per cui il danno di qualunque associazione morbosa che abbia colpito l'apparato respiratorio o l'apparato cardio-circolatorio viene sommato a quello dovuto a silicosi od asbestosi.

In questo modo oltre a rendere giustizia al lavoratore silicotico si facilita notevolmente l'espletamento degli accertamenti, eliminando il contenzioso che di solito insorge quando si debba valutare separatamente, in uno stesso soggetto, il danno funzionale dovuto a silicosi od asbestosi oppure ad un'altra malattia ad esse associata. Questa nuova norma sull'associazione permetterà di porre fine alle gravi ingiustizie e alle numerose contestazioni sulla reale causa di morte dei lavoratori silicotici.

Detto questo è doveroso rilevare che il disegno di legge non tutela tutti i lavoratori emigrati colpiti da silicosi o asbestosi ma solo quelli emigrati in Belgio escludendo quanti lavorano in altri paesi. Questa esclusione è ingiusta e dovrà essere riparata magari con un apposito disegno di legge.

Dobbiamo anche dire che se nel campo della prevenzione molto è stato fatto il disegno di legge n. 2330 non affronta gli aspetti organici e generali del problema così come sarebbe stato opportuno. Ed ancora: avremmo preferito che l'articolo 1 avesse abolito la tabella dei lavori che espongono al rischio in quanto si è rivelata in pratica ingiustamente limitativa.

Tuttavia, come afferma la relazione al disegno di legge socialista unificato nel provvedimento che stiamo discutendo, si sta portando, oggi, la legislazione in questa materia a livelli più civili e avanzati e si contribuisce almeno in parte a rendere meno oneroso il debito della società verso una categoria (quella dei minatori e dei cavatori) che al progresso tecnico, economico e civile ha offerto la propria salute e spesso la propria vita. *(Applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, debbo esprimere un ringraziamento al collega Ferralasco per la relazione che ha svolto e ai colleghi che sono intervenuti nel dibattito per la passione con cui hanno affrontato l'argomento in discussione. Vi è stato un riconoscimento nei riguardi dei lavoratori silicotici; ed io, che appartengo ad una zona nella quale la silicosi miete tante vittime, credo di poter esprimere la riconoscenza di questi lavoratori.

Del disegno di legge in oggetto è stato esaminato ogni risvolto e sono stati evidenziati i benefici che ne deriveranno ai lavoratori colpiti dalla silicosi e dall'asbestosi e ai loro superstiti. È stato anche precisato che sul piano di principio una consistente innovazione è stata introdotta, cioè quella secondo cui il lavoro non è più causa dell'insorgere della

malattia ma occasione: una sostanziale modifica di principio della malattia professionale che schiude nuovi sbocchi alla maggior tutela del lavoratore. Tutto questo lo dobbiamo ascrivere all'azione del mondo scientifico che in questi ultimi tempi ha dedicato una maggiore attenzione ai problemi della medicina del lavoro, lo dobbiamo all'opera di sensibilizzazione (in questo non concordo con quanto ha detto il senatore Mazzoli) svolta dalle grandi confederazioni sindacali e dai loro patronati e lo dobbiamo — diciamo anche questo — al mondo politico che oggi è più sollecito a recepire le istanze di rinnovamento che provengono dal paese.

Di tanto credo dobbiamo prendere atto volentieri. Ma dobbiamo nel contempo avere coscienza che, pure in presenza di una legislazione molto avanzata — e mi fa specie di dover essere io a fare questo riconoscimento — sul terreno della silicosi, ci sono dei limiti consistenti che condizionano poi gli effetti; essi sono evidenti sul piano delle quote liquidate agli assistiti. Così come di fronte ai campi specifici, come il caso in questione, di cui si sa tutto o quasi ne esistono altri nei quali registriamo dei gravi ritardi. Intendo riferirmi alle malattie che derivano dalle lavorazioni nel campo petrolchimico, ad esempio, e in altri ancora più moderni nei quali la medicina del lavoro, la scienza deve fare ricerche e vincere incredibili resistenze.

Queste considerazioni si possono prestare a riflessioni che l'intero movimento operaio democratico dovrà pur fare. Intendo riferirmi alle cosiddette compatibilità del nostro sistema previdenziale in riferimento al grande numero degli assistiti. Non possiamo ignorare il problema di quasi 12 milioni di pensionati, problema che non può non costituire un grosso tema le cui conseguenze si riflettono sull'intero paese. La responsabilità di questa situazione deve essere ascritta alla classe dirigente del nostro paese che ha la responsabilità storica di non essere riuscita a risolvere il grosso problema del lavoro e di non aver affrontato ancora il tema delle riforme.

Mi rendo conto che quanto sto affermando può essere strumentalizzato. Ma sono dell'av-

viso che la forza del movimento operaio italiano e la sua determinazione delle scelte che ha operato nel campo delle riforme e dell'occupazione, delle priorità che sono state assegnate allo sviluppo dei servizi sociali e collettivi rispetto all'aumento dei salari rappresentano dei presupposti così validi che consentono di valutare con tutta obiettività anche le deformazioni che nel campo previdenziale sono state introdotte sia per ridurre la pressione sulle aziende sia per creare quelle piccole « rendite » — e lo dico tra virgolette — che nel Mezzogiorno spesso rappresentano l'unico sostentamento.

Infatti la grossa contraddizione che deve essere definita è quella del basso tasso di popolazione attiva che si registra nel nostro paese rispetto all'elevato numero di assistiti. Non si tratta di un problema di poco conto. Vorrei evidenziare in particolare un elemento che ha provocato gravi conseguenze. Intendo riferirmi ai gravi ritardi che registra il nostro paese nel campo della prevenzione, della riqualificazione e della rieducazione dell'infortunato o del colpito da malattia professionale. Anche qui evidentemente scontiamo le conseguenze della mancata soluzione del problema dell'occupazione. A che serve in fondo all'azienda e ai datori di lavoro recuperare un infortunato se questo lascerà disponibile un posto di lavoro ai tanti disoccupati che premono ai cancelli delle aziende dato che non è la manodopera che manca nel nostro paese?

Altri paesi più sviluppati del nostro destinano mezzi più consistenti non dico alla prevenzione ma al recupero dell'invalido; e questo si spiega: hanno bisogno di braccia anche in presenza di indici di popolazione attiva ben più elevati del nostro. Ciò non vuol significare che da elevati indici di popolazione attiva debba derivare un limitato sistema di previdenza ed invece un buon sistema di recupero dell'invalido o del tecnopatico. Dobbiamo invece considerare tutti quanti con più attenzione il problema della prevenzione e della rieducazione come un obiettivo sociale di interesse generale per il paese. Così come dobbiamo, senza ridurre i positivi risultati conseguiti nel campo della nostra legislazione previdenziale, operare in

direzione di una diversa politica del lavoro in particolare nel Mezzogiorno e per evitare che le condizioni socio-economiche siano un parametro da considerare per l'estensione del diritto a pensione.

Dobbiamo inoltre batterci per una previdenza in grado di assicurare ai lavoratori in reale stato di bisogno — come abbiamo affermato in una recente indagine che abbiamo condotto come Commissione lavoro — condizioni di vita certe e dignitose, per affermare che la pensione non sia un mezzo di assistenza, una integrazione del salario, ma la giusta retribuzione di un danno subito che la collettività deve garantire a chi ha sacrificato una parte di se stesso allo sviluppo economico del paese.

Vorrei nell'occasione che mi è offerta esporre all'attenzione del Parlamento quanto è riuscito a fare il movimento operaio e democratico in Sardegna, d'intesa con gli operatori scientifici, in direzione della lotta alla silicosi. Mi riferisco alla zona mineraria del Sulcis-Iglesiente e Guspinese: una zona particolarmente colpita dalla silicosi.

La presenza delle miniere di piombo e di zinco, di carbone e altre ha concorso a determinare quel flagello, in quanto di flagello si può parlare: oltre 14.000 silicotici sono assistiti dall'INAIL in Sardegna (e 14.000 rappresentano l'1 per cento della popolazione regionale!). I dati sono stati citati dal senatore Ferralasco e mi rimetto a quei dati, che sono abbastanza eloquenti.

La legge n. 588 del piano di rinascita della Sardegna aveva previsto, all'articolo 11, la predisposizione di un programma di lotta alle malattie sociali. Quell'articolo suonava così, nell'ultimo comma: « Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento mediante concorso nella spesa per la lotta contro le malattie, intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro, condotta dai competenti organi regionali secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà ».

Nell'articolo 26 di quella legge era ancora contenuto un altro riferimento, con specifico riguardo al settore minerario, alla necessità di dar corso ad opere atte a migliorare le

condizioni di lavoro, di *habitat*, di trasporto, di igiene dei lavoratori dipendenti. Da lì è partita l'iniziativa che ha ottenuto lo stanziamento di un miliardo per la predisposizione di un piano di lotta alla silicosi.

Nel corso di questi anni l'istituto di medicina del lavoro di Cagliari ha svolto un'azione meritoria e vorrei qui testimoniare al professor Duilio Casula, al professor Spinazzola, al professor Nissardi e ad altri ancora l'impegno e la passione che hanno caratterizzato ed accompagnato la loro opera. Se tra breve in Sardegna si potrà disporre della carta delle polveri, se il libretto personale medico che accompagna ogni lavoratore potrà essere un punto di riferimento per la sua tutela, non saranno stati fatti certamente grandi passi, ma non si potrà non considerare che anche in carenza di mezzi una valida collaborazione è stata avviata e che saranno state poste basi per un'azione di prevenzione.

A questa azione tecnico-scientifica ha fatto seguito anche l'iniziativa democratica. La costituzione dell'associazione lavoratori silicotici è stata il momento di sensibilizzazione, di presa di coscienza e di partecipazione. Una meritoria azione è stata compiuta da quella associazione: convegni con la presenza di scienziati di fama internazionale impegnati nella lotta contro la silicosi, l'azione a tutela dei lavoratori nei confronti degli istituti e l'azione in corso per acquisire al demanio pubblico le pertinenze non minerarie ancora in proprietà alle vecchie società minerarie. Tale azione merita successo in quanto si tratta di evitare che un parco montano e una colonia di vacanza in riva al mare possano essere preda della speculazione, mentre i lavoratori delle miniere ne considerano l'acquisizione pubblica come un parziale risarcimento dei danni che le varie compagnie minerarie hanno compiuto nell'Isola e come beni da impiegare per la riqualificazione e la cura dei tecnopatici.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia disquisizione non sembri una variazione sul tema. Ho voluto in buona sostanza porre in evidenza la necessità di dedicare una maggiore attenzione al tema della prevenzione delle diverse tecnopatie derivanti da mali contratti nel

lavoro. La silicosi merita questo esame: non molti sanno che in Italia abbiamo più silicotici che negli Stati Uniti d'America. Lo merita per il costo sociale che questo male rappresenta sia per le energie umane che distrugge sia per il danno sociale che ne deriva sia per i costi che si riversano sulla gestione: una passività di 180 miliardi non può essere sottovalutata e chiama all'iniziativa per destinare alla lotta contro quel male più mezzi e maggiori energie, così come la esperienza sarda insegna.

Il Gruppo comunista voterà quindi a favore della legge al nostro esame. Essa non diviene esecutiva dovendo tornare alla Camera stante l'emendamento che abbiamo apportato all'articolo 10. Voteremo a favore in quanto la legge rappresenta un ulteriore miglioramento (ma non facciamo grandi discorsi, perchè, in buona sostanza, una parte delle cose in essa contenute sono già state riconosciute per l'azione svolta dai lavoratori) in direzione della legislazione sociale del nostro paese. Una legislazione che, come già ho affermato in premessa, è avanzata sul piano dei principi e sul piano normativo, ma è inadeguata sul piano del livello dei trattamenti pensionistici che consideriamo insufficienti a garantire un livello di vita decoroso e dignitoso.

Sull'articolato abbiamo avuto modo di esprimere il nostro pensiero in Commissione. Consideriamo importante aver ribadito all'articolo 1, secondo comma, l'obbligo alla revisione biennale della tabella delle lavorazioni che creano rischio alla integrità fisica del lavoratore. È questa un'occasione per procedere in direzione della tutela delle lavorazioni non ancora comprese nella normativa.

Abbiamo manifestato qualche perplessità sulla formulazione della « valutazione globale del danno » per la possibile nuova fonte di contestazione che può derivarne, così come nutriamo dubbi sulle possibili inabilità inferiori al 20 per cento. Comunque averne discusso in Commissione ed in Aula ha consentito di precisare meglio lo spirito della legge al nostro esame.

Da parte nostra abbiamo sostenuto l'opportunità di non riaprire, sul terreno della

revisione (vedi articolo 5), una nuova conflittualità. Esiste già un equilibrio consolidato sui termini dell'anno, ritenuto da più parti utile, che non dovrebbe essere compromesso.

Relativamente all'estensione dei benefici della legge ai superstiti di lavoratori deceduti per silicosi contratta nelle miniere belghe ed alla richiesta di estendere quei benefici ai lavoratori emigrati in altri paesi, la nostra parte intende richiamare un aspetto particolare. Ho già detto che la nostra legislazione in materia è la più avanzata, ma proprio per questo essa deve divenire un punto di riferimento per gli altri paesi che non possono più sottrarsi ad un obbligo sociale riversandolo su di noi. Vorrei ricordare che in Belgio furono i nostri lavoratori emigrati ed occupati nelle miniere di carbone i primi agitatori sul terreno della silicosi e se oggi in Belgio la silicosi è divenuta una malattia professionale, riconosciuta e tutelata, questo merito va ascritto ai nostri emigrati che hanno sostenuto la lotta. Comunque una facile estensione di queste provvidenze diverrebbe onerosa per il nostro paese.

Ho sottoscritto l'ordine del giorno, ma ho manifestato la mia perplessità sottolineando la necessità, in primo luogo, dell'estensione della legislazione esistente in Italia agli altri paesi della Comunità. Vedremo poi che cosa potrà essere fatto con le convenzioni. Stiamo attenti però alle facili demagogie o a creare facili illusioni alle quali poi non sapremo come far fronte.

Per quanto riguarda l'articolo 10, abbiamo accolto l'emendamento che ha modificato la precedente formulazione, che per noi andava bene in quanto vi era contenuto il criterio della mutualità per le malattie professionali. Esso era oneroso per la produzione (questa è la tesi esposta); l'abbiamo accettata, confermando ancora la nostra disponibilità, in considerazione della particolare situazione economica del paese, ma soprattutto in quanto con il 1° gennaio 1979 è prevista la nuova tariffa dei premi.

Abbiamo anche accolto positivamente la disponibilità del Governo a ripristinare la formula dell'esposizione al rischio in quanto la formulazione di « esposti ad inalazioni di

silice libera o di amianto » poteva riaprire una conflittualità sul terreno della mai risolta questione degli esposti e quindi favorire le evasioni per il premio supplementare che debbono corrispondere gli obbligati per le lavorazioni esposte al rischio silicotigeno.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho terminato e pur esprimendo un giudizio positivo anche perchè interessato, per la mia zona e come legato alla categoria, non posso tuttavia non esprimere una valutazione di parzialità sul disegno di legge. Siamo — occorre dirlo — ad un provvedimento parziale che soddisfa alcune esigenze, ma che rappresenta ancora una volta un rinvio della riforma generale della previdenza. Occorre — una volta per sempre — che il Governo esca da una posizione di equivoco: essere per la riforma a parole ma poi non predisporla consentendo il pullulare di provvedimenti parziali e carenti in definitiva.

Noi ribadiamo la nostra piena disponibilità e il nostro impegno ad operare in quella direzione; lo testimonia del resto la mancata presentazione di disegni di legge disarticolati dal disegno generale. E se qualcuno vi è, lo si deve alla necessità di coprire la nostra partecipazione di fronte ad iniziative che Gruppi di maggioranza hanno assunto al riguardo. Un altro passo avanti, dunque, ma un augurio che questo non ritardi l'impegno generale sul piano della riforma della previdenza e della sicurezza sociale nel nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Gaudio. Ne ha facoltà.

G A U D I O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimo anzitutto il mio più vivo apprezzamento al senatore Ferralasco per la sua pregevole relazione, fatta con competenza e passione, e poi debbo dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al presente disegno di legge n. 2330, concernente « Norme sulla silicosi e l'asbestosi, nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale ».

Il Parlamento italiano incominciò ad interessarsi di questo problema nella IV legislatura. Nel corso dell'attuale, poi, sono stati presentati, in materia, ad iniziativa di parlamentari di diverse parti politiche, sei disegni di legge, tre alla Camera dei deputati (nn. 245, 470 e 793) che sono stati unificati nel testo che oggi è al nostro esame, e tre al Senato (nn. 574, 886 e 957), due dei quali (nn. 886 e 957) sono stati considerati dalla 11ª Commissione assorbiti, mentre si è ritenuto che l'altro, il n. 574, concernente una più vasta problematica inerente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, meriti una trattazione a parte. Tutto questo è la prova ed il riconoscimento dell'esigenza di una più ampia tutela legislativa della silicosi e dell'asbestosi, nonché di una migliore prevenzione medica delle stesse. Difatti il problema dei lavoratori esposti al rischio di queste tecnopatie negli ultimi tempi si è andato aggravando a causa delle difficoltà di una diagnosi nelle fasi iniziali del male, nonché dell'aumento del numero degli addetti a lavori che comportano il pericolo della pneumoconiosi. Perciò il consenso a questo provvedimento tanto atteso dai lavoratori interessati nella 11ª Commissione è stato unanime come mi auguro che sia anche questa sera in quest'Aula. Ma non posso sotto-cedere la mia meraviglia come mai non si sia riusciti già in epoca precedente ad adeguare la tutela contro la silicosi e l'asbestosi considerato che da molto tempo tali malattie sono state studiate nelle loro cause, nei meccanismi patogenetici e nelle complicazioni sulla salute dei lavoratori.

La silicosi era conosciuta fin dai tempi antichi. I primi rilievi scientifici, però, risalgono alle opere di un medico olandese del XVII secolo, il Diemerbroek. Nel 1703 un italiano, il Ramazzini, ne descrisse i caratteri morbosi essenziali, considerando per primo nel suo trattato *De morbis artificum diatriba* l'importanza del rapporto tra la malattia e l'attività professionale. Sempre nel secolo XVIII la malattia fu particolarmente studiata dal punto di vista descrittivo in Francia, ove veniva chiamata *caillaute* o *cha-*

licose, « malattia di San Rocco » o « tisi dei tagliatori di pietre ».

In quel tempo furono eseguite anche le prime autopsie che permisero la diagnosi differenziale con la tubercolosi. Nel secolo XIX le ricerche si estesero in Inghilterra, in America e nell'Africa del Sud, ma solo nel 1915 il Collis avanzò, come causa della malattia, l'ipotesi del quarzo, che, tra le varie modificazioni della silice, è il più abbondante e diffuso, sia come componente di molte rocce, sia in cristallizzazioni che tappezzano cavità o in cristalli isolati.

Sin dall'antichità era stata notata e ammiratione la bellezza che talora presentano aggruppamenti di cristalli di quarzo, ora limpidi e incolori, ora dotati di colori variabili da un giacimento all'altro, onde la parola « cristallo » un tempo era limitata solo ai cristalli di questa varietà di silice che talora possono assumere perfette e meravigliose forme geometriche. Ma nessuno pensava mai che le sue polveri potessero essere così nocive alla salute dell'uomo.

Da allora gli studi hanno avuto una rapida diffusione in tutto il mondo e notevoli progressi sono stati raggiunti per quanto riguarda il meccanismo patogenetico e la pre-

cisazione nosologica della forma morbosa e delle sue complicanze. In Italia nel 1870 fu usato per la prima volta dal milanese Rovida il termine « silicosi » ad indicare la sclerosi polmonare causata dalla inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, con conseguenze dannose per gli organi respiratori, per il sistema cardiocircolatorio oltre che per l'intero organismo umano.

Oggi la silicosi è probabilmente la più frequente tra le malattie professionali; grosso modo si può calcolare che il 5 per cento di tutti gli operai addetti a lavorazioni nelle quali si sviluppano polveri contenenti silice libera, presenta segni radiologici di silicosi.

Nel bacino minerario della Ruhr, su 400 mila minatori vi sono in media più di 40.000 casi di silicosi. In Inghilterra ogni anno vengono denunciati per silicosi invalidante parecchie migliaia di minatori. Anche in Italia disponiamo di statistiche compilate annualmente. La seguente tabella, ricavata da un recente controllo schermografico eseguito dall'ENPI e dal Centro annesso alla clinica del lavoro di Milano su 69.390 lavoratori, dà la frequenza percentuale della silicosi nelle principali categorie di industrie silicotigene.

TABELLA N. 1

CATEGORIA	Numero operai	Silicosi reticolare		Silicosi nodulare-confluente massiva o silicotubercolare		Totale ammalati	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Miniere-gallerie, cave e lavorazione pietre	17.630	2.502	14,2	485	2,8		
Industrie refrattari-abusivi, smerigli-gres, ceramiche-porcellane, vetro .	9.370	1.651	17,6	274	2,9		
Industrie metalmeccaniche	42.390	6.416	15,1	347	0,8		
	69.390	10.569		1.106		11.675	16,8

L'individuazione dell'amianto o dell'asbesto, invece, come causa dell'asbestosi, è più recente, anche perchè le sue applicazioni industriali, ora sempre più estese, datano relativamente da poco tempo. Eppure era conosciuto dai tempi più remoti. Gli antichi con le fibre lunghe e pieghevoli dell'amianto facevano anche tele in cui raccoglievano e conservavano le ceneri dei cadaveri bruciati. Infatti, oltre che a Pozzuoli, anche a Roma furono trovate in un sarcofago due di queste tele, insieme agli avanzi di uno scheletro, una delle quali si conserva ancora nella biblioteca vaticana.

Plutarco ricorda i tovaglioli e i copricapi di asbesto e Plinio parla dell'uso dell'amianto per i fuochi sacri e per le lampade delle vestali. I greci celebravano l'asbesto che si estraeva specialmente da Caristo nell'Eubea, dall'Arcadia e da Cipro e i romani quello estratto dalle Alpi.

Oggi è pregiato l'amianto italiano proveniente dalla Valtellina, dalla Val Sesia e dalla Valle d'Aosta per le sue fibre che raggiungono talvolta la lucentezza dei filamenti di seta artificiale e del vetro e la pieghevolezza dei filamenti di cotone.

Ma nessuno pensava che l'amianto, apprezzato per la sua utilità e ammirato per la bellezza delle sue lunghe e pieghevoli fibre, penetrato, come polvere, nel tessuto polmonare dell'uomo, lo potesse irritare e ledere con le sue punte aguzze, determinando uno stato infiammatorio cronico conducente a formazioni di connettivo nei punti di arresto delle fibre e causando una fibrosi polmonare, interstiziale, diffusa, non nodulare, accompagnata da enfisema e da ispessimento delle aderenze pleuriche, con tosse insistente, dispnea e debilitazione delle condizioni fisiche generali.

Recentemente è stata condotta un'inchiesta sull'asbestosi in tre industrie manifatturiere piemontesi: su 442 operai visitati e sottoposti a radiografia 76 sono stati riscontrati affetti da asbestosi.

Dalle statistiche schermografiche dello ENPI e del Centro della clinica del lavoro di Milano risulta che su 951 operai dell'amianto schermografati qualche anno fa 213 erano

affetti da asbestosi, di cui 48 in forma avanzata.

Per queste tecnopatie evolutive ed irreversibili, le cui manifestazioni cliniche e radiologiche possono apparire anche moltissimi anni dopo la cessazione del lavoro (per la silicosi si sono manifestati casi dopo 30 anni, per l'asbestosi dopo 20), resta valido l'antico motto: è meglio prevenire che curare.

Difatti assume grande importanza il problema della prevenzione, se si pensa che essa resta fino ad oggi la sola arma efficace per combattere la malattia ed attenuarne le gravi conseguenze, una volta che sia instaurato il processo morboso. Come in tutte le pneumoconiosi, anche nel caso della silicosi e della asbestosi, il piano di difesa del lavoratore è basato essenzialmente sulla profilassi, sul controllo della polverosità ambientale e sull'impiego di apparecchiature e di strumenti che siano costruiti in modo da impedire, o almeno da ridurre al minimo, la produzione e la diffusione della polvere nociva nell'ambiente di lavoro.

Il legislatore non ha mancato di stabilire i principi fondamentali cui deve far fronte la prevenzione tecnica.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, costituisce al riguardo una chiara nota normativa affermando: « Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polvere di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo o la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera ».

Nel caso specifico di lavori in galleria o comunque sotterranei, il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956, n. 320, stabilisce che la concentrazione delle polveri nell'aria nei luoghi di lavoro sotterranei ed il contenuto in silice libera devono essere controllati periodicamente da parte di esperti nei posti in cui si riscontri il maggior grado di polverosità ed ogni qual volta siano mutate le condizioni tecnico-ambientali o la costituzione delle rocce e che i risultati delle analisi, con l'indicazione delle modalità

tecniche adottate, devono essere tenuti presenti presso il cantiere, a disposizione degli ispettori del lavoro.

Nè sono mancate, a parte le disposizioni circa le prevenzioni tecniche, le norme per una profilassi medica riguardante la visita di assunzione dei lavoratori adibiti ad una lavorazione che possa determinare la pneumoconiosi. Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956, n. 648, impone una selezione molto rigorosa del personale da impiegare in dette lavorazioni, specie per quanto riguarda l'integrità dell'apparato respiratorio, per cui deve assolutamente evitarsi l'assunzione di soggetti che abbiano già presentato manifestazioni a carattere tubercolare o paratubercolare, ivi comprese le manifestazioni infiammatorie della pleura.

La legge del 12 aprile 1943, n. 455, perfezionata dalla già citata legge del 1956 e dalle norme regolamentari di attuazione comprese nel decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1960, n. 1169, impongono le visite periodiche di controllo, in particolare delle condizioni degli organi endotoracici, dei lavoratori adibiti alle lavorazioni rischiose.

Malgrado tutto quanto possa essere messo in atto per la prevenzione tecnica e medica delle pneumoconiosi, esistono condizioni di lavorazione o particolari evenienze che non consentono una sufficiente sicurezza per il lavoratore. In questi casi si dovrà ricorrere a mezzi profilattici individuali, costituiti da maschere respiratorie a filtro o a rifornimento di aria o d'ossigeno, da giacche o tute antipolvere eccetera.

La legislazione italiana contiene principi adeguati alle necessità di proteggere la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Il Parlamento italiano, nell'approvare la legge del 20 maggio 1970, n. 300, nota come « statuto dei lavoratori », ha dato un particolare rilievo alle disposizioni relative alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, negli articoli 5, 6 e 9, che in fondo attuano il principio sancito dalla Costituzione nell'articolo 32, secondo il quale la salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Particolare importanza a tal fine hanno avuto anche i lavori svolti in occasione della conferenza nazionale sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro, tenuta a Rimini dal 27 al 30 marzo del 1972. In quella occasione sono stati ribaditi alcuni principi irrinunciabili, quale, per esempio, la non monetizzazione della salute dei lavoratori, che implica la rimozione delle cause di rischio che determinano tanti danni al patrimonio economico, sociale ed umano della collettività.

Malgrado tutto questo, però, leggiamo in un recente studio del professor Iannaccone, « La tutela del lavoro », pubblicato nella rivista « ENAS » dell'ottobre 1973, che ogni anno vengono denunciati 50.000 casi di malattie professionali, in quasi 8.000 dei quali è riconosciuta una inabilità parziale o totale permanente e che ogni anno si registrano circa 2.000 casi di morte per tecnopatie.

Dal notiziario statistico dell'INAIL dell'ottobre-dicembre 1974, si rilevano in Italia i seguenti dati:

Casi di silicosi e asbestosi nel periodo 1969-1973

Casi denunciati e definiti in ogni singola regione italiana dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973

di cui mortali																				
104	42	294	52	99	7	77	18	199	2	3	2	—	—	5	—	—	3	1	72	980
Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	ITALIA
3.644	1.159	3.720	719	1.708	519	4.759	352	6.317	368	182	777	1.890	28	263	358	167	681	1.730	2.717	32.058

Pertanto il disegno di legge n. 2330, che, approvato all'unanimità dalla 11^a Commissione, è stato trasmesso al nostro esame, anche se non esaurisce appieno il problema, apporta tuttavia delle notevoli innovazioni, giustamente messe in rilievo dal relatore, che ne consiglierebbero l'approvazione da parte di tutto il Senato.

Il principio che il lavoro venga considerato occasione e non più causa del verificarsi della silicosi e dell'asbestosi, modificando così il concetto di queste malattie professionali per il tipo particolare di insorgenza (articoli 1 e 2); l'abolizione della disposizione legislativa secondo cui il materiale lavorato dovrebbe contenere una certa percentuale di silice o di amianto, ai fini del riconoscimento della malattia (articolo 3); l'estensione delle prestazioni assicurative a tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tutte le malattie dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, rendendo così più semplice la diagnosi medico-legale (articolo 4); il riconoscimento dei benefici ai superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi contratta in Belgio (articolo 6), provvidenza, però, che dovrebbe prevedersi anche per i superstiti dei lavoratori emigrati in altri paesi; la rivalutazione, che successivamente avverrà automaticamente, degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale, la quale, anche se non è adeguata alle esigenze dei tempi, rappresenta tuttavia un sensibile aumento degli assegni stessi di fronte a quelli che erano precedentemente, sono elementi atti ad attestare la validità del provvedimento, che appare in grado di meglio proteggere i lavoratori interessati.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, oltre che mio, dichiaro il voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge n. 2330 in considerazione anche e soprattutto del grande contributo che questi lavoratori con il loro sacrificio hanno dato e danno al progresso civile del nostro paese e degli altri paesi in cui svolgono la loro attività.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

G I U L I A N O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervenendo per ultimo nella discussione di questo disegno di legge ripeterò necessariamente molti concetti già egregiamente esposti dai colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo però che il ripeterli concorrerà senza dubbio a rafforzarli nelle nostre valutazioni e nel giudizio al quale perverremo col nostro voto.

Il disegno di legge al nostro esame, come ha egregiamente chiarito il relatore, unificando vari disegni di legge, comprende una prima parte che riguarda la silicosi e l'asbestosi e una seconda parte che riguarda la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Io tratterò i due argomenti nell'ordine osservato dal disegno stesso.

Onorevoli colleghi, le statistiche oggi a nostra disposizione mettono in evidenza che le pneumoconiosi oggetto di tutela a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rappresentano le malattie professionali per le quali perviene all'istituto assicuratore il maggior numero di denunce e pongono il nostro paese, per tale specifica affezione professionale, alla testa di tutti i paesi del mondo che, pervenuti allo stesso livello del nostro nel campo della tecnologia e della prevenzione, sono più ricchi di noi di industrie e di miniere.

Non si può quindi negare che la silicosi rappresenti, tra le tecnopatie decisamente invalidanti, quella di più frequente riscontro e quella che richiede l'impegno più oneroso ai fini della prevenzione della malattia e delle complicità che ne accelerano l'evoluzione. Potremmo dire anzi che la notevole incidenza, la continuità di tale caratteristica e le gravi ripercussioni di ordine economico ad esse legate, attribuiti questi fondamentali e necessari per configurare la nozione di malattia sociale, fanno ormai delle pneumoconiosi da silice un fenomeno biologico di interesse collettivo. Ciononostante in Italia le iniziative legislative relative alla pneumoconiosi hanno avuto sempre un iter molto difficile, molto lungo e molto travagliato.

Rifacendoci brevissimamente all'origine, sappiamo che non solo la tutela delle pneumoconiosi ma quella di tutte le malattie professionali apparvero in Italia con notevole ritardo rispetto alle altre assicurazioni sociali generali e soprattutto rispetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nei cui confronti le malattie professionali avrebbero quanto meno meritato, se non una priorità nella tutela, almeno lo stesso inizio di protezione. E si può aggiungere anche che questa tutela per le malattie professionali in genere, e per la pneumoconiosi in particolare, non solo ha avuto un inizio tardivo ma ha avuto anche una evoluzione successiva lenta e contrastata nonostante studi, proposte e voti effettuati e formulati nel nostro paese prima ancora che negli altri paesi industrializzati e più progrediti del mondo.

Per la silicosi e l'asbestosi si dovette attendere la legge 12 aprile 1943, n. 455, che peraltro, emanata per motivi storici e contingenti in maniera urgente e frettolosa, manifestò molte lacune e molte incertezze le quali influirono fin dalle prime applicazioni negativamente sulla nuova disciplina.

Altre leggi seguirono alla legge n. 455 con le quali furono dettate delle norme relative alla nozione di silice libera, alla disciplina delle visite mediche, alla rendita di passaggio, alla disciplina per le denunce delle lavorazioni morbigene, alla soppressione del termine di 15 anni fissato per la revisione della rendita di inabilità, mentre ulteriori e notevoli innovazioni vennero apportate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ma anche con le innovazioni apportate dal testo unico i contrasti di opinione che si erano manifestati in giurisprudenza e in dottrina non erano stati risolti specie per quanto riguardava il valore tassativo o meramente esemplificativo da dare agli elementi clinici e radiologici e nonostante le considerazioni, accolte nel testo unico stesso, alle quali si era giunti in occasione della terza conferenza internazionale degli esperti in pneumoconiosi tenuta nel 1950 a Sidney.

In realtà il testo unico, oltre a non risolvere appieno il grave problema di una efficace tutela contro la silicosi e l'asbestosi,

non è molto chiaro relativamente alla definizione data per le due pneumoconiosi e dalla quale si dovrebbe evincere il carattere meramente esemplificativo degli elementi clinici e radiologici. Dalla lettera della norma, infatti, sembra che il carattere esemplificativo si arresti ai dati clinici, mentre resterebbe essenziale la presenza del quadro radiologico, e quindi che le manifestazioni non tassative siano soltanto la bronchite, l'enfise-ma e la ripercussione sull'apparato circolatorio; il che presumibilmente non era nelle intenzioni del legislatore.

Queste incertezze interpretative delle norme del testo unico, il riconoscimento sempre più sentito di una più chiara e più ampia tutela legislativa dalla silicosi e dall'asbestosi, la difficoltà che si è incontrata per una diagnosi nelle fasi iniziali del male, una migliore prevenzione medica e l'aumento del numero degli addetti alle lavorazioni dove è presente il rischio della silicosi e dell'asbestosi hanno spinto fin dalla quarta legislatura diversi parlamentari a presentare disegni di legge di modifica delle norme relative alle due pneumoconiosi.

Dopo un iter molto lungo e travagliato, oggi viene all'esame e all'approvazione di quest'Aula il disegno di legge n. 2330 che, in un testo unificato ed integrato anche da un disegno di legge relativo alla rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale, ha avuto la scorsa settimana il voto unanime di tutti i Gruppi parlamentari presenti nella Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato.

Relativamente alla silicosi e all'asbestosi, in verità, il disegno di legge al nostro esame affronta soltanto il problema delle provvidenze senza toccare quello, ugualmente grave ed urgente, della prevenzione, che mi auguro sia affrontato con disegni di legge specifici nel più breve tempo possibile.

Altro scopo che il disegno di legge si prefigge, come ho già accennato, è quello relativo all'aggiornamento degli importi degli assegni continuativi mensili a favore degli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale già indennizzati in capitale ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nei cui

confronti il testo unico più volte citato aveva disposto l'erogazione degli assegni stessi e per i quali con il presente disegno di legge viene anche migliorata la normativa con il diritto alla rivalutazione triennale, prevista nell'articolo 116 del testo unico stesso, nella misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio o malattia professionale.

Non credo sia necessario spendere molte parole per dimostrare quanto si debba ritenere giusto un provvedimento che si prefigge lo scopo di aggiornare degli assegni sanciti con una legge del 1965 e di agganciare gli stessi per il futuro ad una rivalutazione triennale. Ritengo invece opportuno soffermarmi brevemente sulle innovazioni notevoli e, a mio avviso, utili e non procrastinabili apportate dal disegno di legge n. 2330 alla tutela dalla silicosi e dall'asbestosi.

Nel testo che è al nostro esame innovazione basilare si può considerare quella che, abolendo la dizione contenuta nell'articolo 140 del testo unico « e a causa delle lavorazioni », richiede per la tutela del male la sola « occasione di lavoro », con ciò modificando perfino lo stesso concetto di malattia professionale. Un'altra innovazione basilare riguarda l'abolizione degli articoli 142 e 143 del testo unico, con i quali venivano fissate la definizione della silicosi e la percentuale di silice libera o di amianto che doveva essere presente nell'aria per far nascere il rischio, disposizioni assurde e tali da aver provocato un nutrito contenzioso, discordie e non sempre rispondente ai principi che avevano ispirato il legislatore nel dettare le norme di tutela per la silicosi e l'asbestosi.

Con le nuove norme le prestazioni assicurative vengono giustamente estese, senza difficili interpretazioni giurisprudenziali, a tutti i casi di silicosi e asbestosi associate a tutte le malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio, rendendo così anche più semplice la diagnosi medico-legale. Il disegno di legge al nostro esame estende inoltre i benefici ai superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi contratta in Belgio e ciò con riferimento alla speciale convenzione esistente con tale paese.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non risponde certo in pieno alle nostre aspet-

tative, in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione, che non viene presa in esame, e per quanto riguarda il trattamento riservato agli operai italiani emigrati in paesi stranieri diversi dal Belgio. Tuttavia esso rappresenta un grosso passo avanti per la tutela dei colpiti da silicosi e asbestosi e porta una nota di chiarezza e di ampliamento della tutela stessa, requisiti che meritano la nostra approvazione e quindi il voto favorevole del Gruppo che in questo momento e in quest'Aula ho l'onore di rappresentare. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che, da parte del senatore Pacini e di altri senatori, è stato presentato un ordine del giorno, da ritenersi già illustrato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

dopo ampio dibattito sul disegno di legge n. 2330,

invita il Governo a porre allo studio l'estensione, anche a mezzo di accordi bilaterali, dei benefici previsti dalla legislazione italiana in tema di silicosi ed asbestosi a tutti i cittadini italiani ed ai loro superstiti, colpiti da tali tecnopatie lavorando all'estero, in analogia al trattamento corrisposto nei confronti dei lavoratori emigrati nel Belgio;

invita altresì il Governo a svolgere in sede di Comunità europea un'energica azione politica tesa all'unificazione dei trattamenti suddetti.

1. **PACINI, FERRALASCO, GIOVANNETTI, GIULIANO, AZIMONTI, BONAZZI**

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

F E R R A L A S C O , relatore. Signor Presidente, mi pare che dopo il coro unanime che si è udito in quest'Aula ogni replica sia superflua. Gli intervenuti si sono dichiarati

d'accordo e li ringrazio per il contributo portato alla discussione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal senatore Giovannetti, il mio parere non può che essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

A N S E L M I T I N A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che si propone al vostro esame è inteso a soddisfare esigenze profondamente avvertite da numerose categorie di lavoratori, che, essendo esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione pericolosa, sono soggetti al rischio di contrarre la silicosi o l'asbestosi.

L'istanza sociale di migliorare la vigente tutela assicurativa era avvertita da tempo. La soluzione del problema non si è presentata, peraltro, facile sia per la complessità e la delicatezza della materia, che inverte questioni di carattere sanitario, sia per motivi di ordine finanziario. Tali difficoltà hanno purtroppo impedito di corrispondere prima d'ora alla istanza predetta.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari è da rilevare che gli oneri relativi alle prestazioni dovute ai lavoratori sono a carico soltanto delle aziende soggette al rischio specifico e, pertanto, le stesse non avrebbero potuto sopportare il maggior costo dei miglioramenti da apportare alla materia. Per ovviare a tali inconvenienti è stato previsto un ampliamento della mutualità chiamando a contribuire anche le aziende non soggette al rischio specifico.

Ciò ha facilitato il raggiungimento di una soddisfacente soluzione del problema, che ha richiesto, peraltro, l'approfondimento di complesse questioni di carattere giuridico e sanitario. A questo riguardo ritengo di esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e in particolare all'onorevole Presidente della Commissione lavoro, al relatore e ai componenti la Commissione medesima.

Sostanzialmente il provvedimento all'esame tende ad ampliare il campo di applicazio-

ne dell'assicurazione contro la silicosi e la asbestosi ed a migliorarne la tutela. L'assicurazione comprenderà, infatti, tutti i casi di silicosi o di asbestosi, anche associati ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. La nuova formulazione della norma è diretta a meglio definire i limiti di intervento dell'assicurazione, contribuendo a determinare conseguentemente la cessazione di un notevole contenzioso, oggi esistente nei casi di difficile accertamento della tecnopatia.

Si prevedono, altresì, l'aggiornamento biennale delle liste delle lavorazioni che danno luogo al rischio silicotigeno e più favorevoli condizioni per la revisione della rendita di inabilità.

Il disegno di legge risolve anche altri problemi di elevato contenuto sociale. Estende infatti la tutela assicurativa ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi contratta nelle miniere di carbone del Belgio. Ho visto che su questo punto c'è un ordine del giorno con cui si invita il Governo ad allargare il campo di questa tutela anche ai lavoratori che operano all'estero e a svolgere in questa stessa direzione una iniziativa in sede di Comunità europea. A nome del Governo dichiaro fin d'ora di accogliere l'ordine del giorno che evidentemente richiederà un'azione nella duplice direzione che già l'ordine del giorno indica.

Vengono riaperti per 360 giorni i termini per la presentazione all'INAIL delle domande intese ad ottenere le prestazioni assicurative per i lavoratori affetti da un gruppo di malattie professionali di maggiore ricorrenza e diffusione.

È prevista, infine, la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.

Come si vede, si tratta di un complesso di provvidenze che eliminano taluni inconvenienti cui ha dato luogo la pratica applicazione delle norme in vigore. Di ciò ci si renderà meglio conto conducendo un esame analitico dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 introduce due principi profondamente innovatori. Viene stabilito, cioè, che la silicosi fa parte delle malattie pro-

fessionali tutelabili delle quali, quindi, segue la normativa, non più distinguendosi per quei caratteri sanitari e diagnostici che ne facevano un male a parte e che oggi non trovano più ragione d'essere. È sancito, inoltre, il principio della revisione ogni due anni dell'apposita tabella delle lavorazioni silicotigene al fine di perfezionarla ed integrarla. La cadenza biennale non era prevista nel vecchio testo e ciò ha fatto sì che la tabella stessa non fosse mai stata aggiornata nell'ultimo decennio di vigenza delle norme sull'assicurazione contro gli infortuni.

L'articolo 2 ripete sostanzialmente per la asbestosi quanto il precedente articolo 1 stabilisce per la silicosi.

È da notare, peraltro, che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 144 del testo unico sugli infortuni che viene, pertanto, soppresso. Quest'ultimo articolo dava una definizione di asbestosi eccessivamente particolareggiata che finiva per limitare il riconoscimento della malattia e, conseguentemente, il diritto alle prestazioni assicurative. Sotto questo profilo, l'articolo 2 è da porre in relazione al successivo articolo 3 che abroga gli articoli 142 e 143 del testo unico sugli infortuni.

Questi ultimi articoli davano, rispettivamente, la definizione di silicosi e di silice libera, suscitando innumerevoli contestazioni circa l'esistenza della malattia tutelabile, contestazioni che sfociavano spesso in liti giudiziarie che sfociavano a loro volta, se non altro per il lungo tempo necessario alla loro definizione, in un irreparabile danno per i lavoratori colpiti dalla tecnopatia.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 145 del testo unico sugli infortuni in ordine alle prestazioni assicurative. Nel nuovo testo di questo articolo si coglie tutta l'essenza innovativa del provvedimento. È qui, infatti, che viene ampliato il campo di applicazione della tutela assicurativa che viene estesa a tutti i casi di silicosi e di asbestosi, anche associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, da cui sia derivata una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento o la morte.

Il vecchio articolo 145 era limitativo rispetto al nuovo testo dell'articolo 4 del provvedimento perchè prevedeva solo il caso del-

l'associazione delle due tecnopatie alla tubercolosi polmonare. Su questa materia c'è stata una discussione a non finire sia in sede di comitato ristretto che poi di Commissione.

Con l'articolo 5 viene modificato il primo comma dell'articolo 146 del testo unico sugli infortuni relativo alla revisione della rendita. La modifica si rende necessaria in conseguenza del fatto che, ai fini assicurativi, assume rilievo l'associazione delle due tecnopatie alle altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Viene previsto, infatti, che in caso di revisione della rendita per peggioramento delle condizioni fisiche del titolare, assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio.

Con l'articolo 6 il provvedimento passa a stabilire altre provvidenze. L'articolo 6 estende le prestazioni previdenziali ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti dei lavoratori deceduti per silicosi, associata o non ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone del Belgio.

L'articolo 7 prevede la riapertura per un congruo periodo di tempo dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dalle norme in vigore a favore dei lavoratori colpiti da alcune malattie professionali di particolare diffusione. La norma intende risolvere i numerosi casi dei lavoratori delle miniere di zolfo colpiti da malattie professionali che per ragioni diverse sono rimasti privi di tutela.

Con l'articolo 8 vengono rivalutati gli assegni continuativi mensili in favore degli invalidi liquidati in capitale a decorrere dal 1° luglio 1975. Viene altresì prevista, dal 1° luglio 1977, la rivalutazione automatica degli assegni stessi in concomitanza e nella stessa misura percentuale della rendita di infortunio e di malattia professionale.

L'articolo 9 riapre per un anno il termine per la presentazione all'INAIL delle domande intese ad ottenere gli assegni conti-

nuativi mensili previsti a favore degli invalidi liquidati in capitale.

L'articolo 10 prevede infine la copertura finanziaria del provvedimento. Viene raddoppiato l'attuale premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e posto a carico della produzione un contributo pari al 2,20 per mille dei salari.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, considerata l'importanza sociale del provvedimento, non posso che esprimere il ringraziamento più sentito a tutti i senatori intervenuti per avere espresso la loro adesione al testo posto in votazione. Non esprimo questo ringraziamento solo a nome del Governo; come parlamentare ho fatto parte nella passata legislatura del comitato ristretto per l'esame di questo provvedimento e anch'io come il senatore Mazzoli vengo da una provincia che ha visto molti emigrati andare a lavorare nelle miniere. Quindi so quanti casi con questa legge alleviamo, per cui il mio ringraziamento è vivissimo e va a tutto il Senato per le espressioni positive con le quali ha accolto questo provvedimento, pur con le riserve che qualche parte ha voluto esprimere ma che non credo intacchino la sostanza del disegno di legge che si pone come uno degli aspetti più positivi della legislazione in materia di tutela dei nostri lavoratori. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

GIOVANNETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2330, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto è compresa la asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli articoli 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi — con le loro conseguenze dirette — da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme

morbuse dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ».

(È approvato).

Art. 6.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei cittadini deceduti per silicosi, associata o no alle altre forme morbose di cui all'articolo 145, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, numero 1115.

(È approvato).

Art. 7.

I termini per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci nn. 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata numero 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al

530ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 DICEMBRE 1975

decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.

(È approvato).

Art. 8.

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento	L.	25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento	»	35.000
con grado di inabilità dal- l'80 all'89 per cento	»	65.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento	»	100.000

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1° luglio 1975 nelle seguenti misure:

con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento	L.	25.000
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento	»	35.000
con grado di inabilità dal- l'80 all'89 per cento	»	60.000
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento	»	85.000

A decorrere dal 1° luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.

Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « misure », inserire le altre: « con grado d'inabilità dal 30 al 39 per cento lire 18.000; con grado d'inabilità dal 40 al 49 per cento lire 20.000 ».

8.1

BUCCINI

Al secondo comma, dopo la parola: « misure », inserire le altre: « con grado d'inabilità dal 30 al 39 per cento lire 16.000; con grado di inabilità dal 40 al 49 per cento lire 18.000 ».

8.2

BUCCINI

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . La ragione di questi emendamenti consiste nel fatto che nel disegno di legge che riguarda le infermità da silicosi o asbestosi sono state inserite norme, come quelle di cui all'articolo 8, per le quali era stato presentato un disegno di legge specifico, il n. 886. La materia riguarda gli ex liquidati da infortuni sul lavoro in capitale o in rendita vitalizia. Si tratta di circa 7.000 lavoratori, 4.000 nel settore dell'industria e 3.000 nel settore dell'agricoltura.

I liquidati, di cui si occupa l'articolo 8, sono quelli che si sono infortunati in regime del testo unico del 31 gennaio 1904, n. 51, che prevedeva la liquidazione soltanto per le grandi infermità, quelle del 100 per cento. Successivamente il riconoscimento di invalidità — e quindi l'indennità — fu esteso alle inabilità dell'80 per cento. Con i provvedimenti ulteriori, e soprattutto con le leggi richiamate nell'articolato in questione, la legge del 1965 e la legge del 1968, sono state previste indennità, però sempre sul piano assistenziale, e, soprattutto, rimane l'esclusione delle infermità inferiori al 50 per cento.

Ho notato che nel disegno di legge in discussione si prevedono, tra le infermità da silicosi o asbestosi, anche le infermità e quindi le inabilità a carattere permanente dal 20 per cento in poi, mentre per quanto riguarda gli ex liquidati, in capitale o rendita vitalizia, per infortuni sul lavoro il grado di inabilità è previsto soltanto dal 50 per cento in poi. La discriminazione non risponde nè ai principi generali che ormai regolano le conseguenze della inabilità nè soprattutto ai canoni della nostra Costituzione, e rende quanto mai illegittima e ingiustificata la posizione verso una categoria di benemeriti lavoratori i quali, tra l'altro, percepiscono somme irrisorie anche con le rivalutazioni previste dall'articolo 8 del disegno di legge che stiamo discutendo.

Quindi, proprio per estendere l'inabilità almeno a partire dal 30 per cento, sono stati proposti questi emendamenti che meritano attenzione e che spero i colleghi vorranno approvare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P O Z Z A R . Il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 è negativo sia sulla base della discussione che si è svolta in Commissione, sia sulla base delle conclusioni alle quali la stessa è pervenuta.

Devo aggiungere che la Commissione bilancio mi ha comunicato di opporsi agli emendamenti in esame in quanto non è prevista la copertura. È mio dovere far presente questa situazione anche al senatore Buccini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo è negativo per la parte finanziaria. Desidero inoltre far presente al senatore proponente che anche per quanto riguarda il merito vi sono dei motivi che

giustificano tale parere negativo. Infatti, per il modo in cui tali emendamenti sono formulati, si aprirebbe un contenzioso non facilmente risolvibile dal momento che i casi per i quali si chiede la modifica sono di difficile accertamento.

Inviterei pertanto il senatore Buccini a ritirare, se lo crede opportuno, gli emendamenti presentati sostituendoli eventualmente con un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo ad esaminare il problema con eventuale altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, insiste per la votazione dei due emendamenti?

B U C C I N I . Prendo atto delle difficoltà insorte, per quanto riguarda l'approvazione degli emendamenti, sotto il profilo della copertura. Esprimo invece le mie perplessità per quanto riguarda il merito cui si riferisce il Sottosegretario.

Comunque, visto e considerato il parere della Commissione e del Governo, ritiro gli emendamenti trasformandoli nel seguente ordine del giorno:

Il Senato, in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2330;

ritenuta l'evidente disparità di trattamento economico per gli infortunati del lavoro, già liquidati in capitale o rendita vitalizia, per coloro che, in qualità di ex liquidati in capitale, hanno avuto un grado di inabilità inferiore al 50 per cento;

ritenuto che è doveroso provvedere anche per dette categorie nel rispetto dei principi della Costituzione ed in particolare dell'articolo 38, che sancisce il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

invita il Governo a predisporre una normativa, che consenta ai lavoratori ex liquidati in capitale con grado di inabilità inferiore al 50 per cento, di godere di idonei indennizzi.

530^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 DICEMBRE 1975

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

F E R R A L A S C O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

A N S E L M I T I N A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

B U C C I N I . No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Art. 9.

Il termine per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, numero 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento », con le altre: « con grado di inabilità dal 39 al 49 per cento ».

9.1

B U C C I N I

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Buccini.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

« Gli assegni contemplati dagli articoli 124 e 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificati con gli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 235, devono essere concessi in relazione al grado di inabilità sussistente al momento dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 235, e non a quello iniziale che aveva dato luogo alla liquidazione in capitale o in rendita vitalizia ».

9.0.1

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, vorrei anzitutto chiarire che l'emendamento prende spunto — e ne è la fedele ripetizione — da un disegno di legge dei senatori Varaldo ed altri, presentato nella passata legislatura. Tale emendamento fotografa una situazione di estremo disagio in cui si trovano alcune categorie di lavoratori.

Secondo il testo unico della legge del 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare all'articolo 83, si afferma che il grado iniziale di invalidità può essere più volte oggetto di revisione solo, però, per il periodo di dieci anni dall'infortunio, di guisa che tutti i lavoratori i quali sono rimasti infortunati oltre dieci anni prima della legge del 30 giugno 1965 sono stati esclusi dalle rivalutazioni. Infatti l'articolo 83 finisce con la seguente dizione: « Decorso tale termine il grado di invalidità rimane imm modificabile ».

Che cosa è avvenuto nella pratica? È avvenuto che, di fronte alla palese ingiustizia di questa norma, si è costituita presso l'INAIL una gestione speciale per i grandi invalidi la quale, però, è stata condotta con criteri assistenziali; vi è stato un periodo in cui le provvidenze sono state estese un po' a tutti. Il Governo ebbe a richiamare la gestione speciale ad essere più rigorosa nel rispetto della legge, fino a quando si è giunti nella pratica, senza però alcun riscontro in disposizioni legislative, a questa situazione: gli invalidi i quali non si trovano nella condizione di poter avere rivalutato il loro grado di invalidità possono presentare domanda alla gestione speciale, la quale, visto lo stato di bisogno, può accordare determinate indennità.

Tutto questo non risponde a nessun canone di garanzia e di certezza; fa parte ancora di quello spirito di assistenza del quale sono permeate le leggi che hanno preceduto l'ultima legislazione che è più moderna.

L'emendamento da me presentato vuole rispondere, invece, a criteri di giustizia e di certezza del diritto, affermando il principio che godono dell'indennità tutti coloro i quali sono oggetto di revisione partendo dalla data del 30 giugno 1965 con la successiva modifica che vi è stata con la legge 12 marzo 1968, n. 236. Mi pare quindi che l'emenda-

mento risponda a criteri di giustizia e soprattutto di certezza del diritto a cui, credo, hanno particolare interesse i lavoratori che sono stati ingiustamente esclusi dalle provvidenze previste dalle leggi che ho avuto l'onore di citare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A L A S C O , *relatore*. La Commissione non ha avuto il tempo di esaminare questo emendamento, pertanto si rimette al Governo.

A N S E L M I T I N A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo deve dare parere negativo all'emendamento perchè contiene previsioni di spesa per cui non c'è la copertura. Però nel merito devo dire all'onorevole proponente che è di difficile accertamento il grado di inabilità alla data del 18 marzo 1968. Quindi, nel caso l'emendamento avesse potuto essere valutato dal punto di vista della spesa, per evitare il contenzioso sarebbe stato preferibile che il grado di inabilità fosse fissato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, insiste per la votazione dell'emendamento?

B U C C I N I . In considerazione delle posizioni espresse dal rappresentante del Governo ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

Il Senato

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2330;

ritenuta l'insufficienza della norma di cui all'articolo 83 del testo unico legge 30 giugno 1965, n. 1124, che consente la revisione del grado iniziale di invalidità solo nell'ambito temporale di dieci anni dal momento dell'infortunio;

ritenuto che, nella pratica, tale procedura ha dato luogo a gravi ingiustizie per

coloro che si erano infortunati oltre dieci anni prima dell'entrata in vigore della legge 30 giugno 1965 n. 1124, modificata dalla legge 18 marzo 1968, n. 235;

invita il Governo a predisporre una normativa che consenta a dette categorie di infortunati di godere degli assegni in relazione al grado di inabilità sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1968.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

F E R R A L A S C O , relatore. La Commissione è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

A N S E L M I T I N A , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Art. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482 si provvede fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi che consideri anche la copertura di detti oneri — da emanarsi con effetto non posteriore al 1° gennaio 1979 — con il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1945, nonché con una addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20 per mille per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.

Il primo comma dell'articolo 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Capua. Ne ha facoltà.

C A P U A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè non siamo intervenuti nella discussione generale, è giusto che esprima il parere del mio Gruppo su questo provvedimento con una dichiarazione di voto. Noi siamo favorevoli al disegno di legge, e lo abbiamo già dimostrato votando gli articoli. È giusto che ci sia un riconoscimento più ampio della malattia, la pneumoconiosi, e di tutte le sue conseguenze che una volta potevano essere simboleggiate dalla mitica tubercolosi che oggi è stata un po' debellata dagli antibiotici, ma restano tante altre conseguenze cardiocircolatorie che hanno un importante significato.

Siamo d'accordo sull'abolizione degli articoli 142 e 143, però le motivazioni suscitano in me qualche perplessità. È logico affermare che la percentuale di polvere ha un valore relativo perchè vi sono persone che con percentuali minori possono avere una reattività maggiore; e sono perfettamente d'accordo che la malattia può dimostrarsi dopo un certo numero di anni, cioè nel momento in cui si dimostra radiologicamen-

te, secondo i parametri precedentemente stabiliti, il paziente può essere malato già da diversi anni. Ma mi preoccupa l'estrapolazione che è stata fatta dal relatore (e il relatore è importante per una legge) laddove afferma: lavoro inteso non come causa ma come occasione di malattia. Estrapolando questo concetto si arriva ad aprire una breccia un po' pericolosa, onorevole rappresentante del Ministero del lavoro, per il ramo assicurativo italiano. Farò una brevissima considerazione. Per estremi potremmo arrivare al concetto di colui il quale per ipotesi ha lavorato per breve tempo in un ambiente che comporta un certo rischio e poi esce fuori da questo ambiente; in quel momento non ha nessun dovere di denunciare il suo danno perchè questo danno è ipotetico, può dimostrarsi molto tardi e lo Stato ha sempre il dovere di riconoscerlo. Costui successivamente dopo 10 o 15 anni presenta il conto per il danno che ha subito; ma per il danno derivante da una malattia da polveri? No, presenta il conto di un'altra malattia che è molto più comune e che voi non tenete presente. Se prendiamo una comunità, quale essa sia, in Italia e all'estero, e la consideriamo agli effetti delle malattie cardiopolmonari non *sic et simpliciter* per il danno da polveri ma comparativamente per il danno da fumo, ci accorgiamo che il danno da fumo è molto maggiore e molto più incisivo che non il danno da polveri. In altri termini, per paradosso, concediamo una specie di cambiale in bianco che in ogni momento il lavoratore può presentare.

Dico questo non perchè abbia preoccupazioni a dare un indennizzo al lavoratore (ritengo anzi che il lavoratore debba essere indennizzato) ma perchè mi preoccupo che la larghezza dell'indennizzo danneggi quelli che veramente ne hanno bisogno.

Continuo sull'argomento dicendo che il lavoro inteso non come causa ma come occasione di malattia è una affermazione che nel campo della medicina è rivoluzionaria ma nel campo del lavoro lo è anche di più. Faccio una ipotesi, la più semplice. Se accettiamo questa affermazione si potrebbe arrivare a questo: io sono qui per fare un lavoro in questo momento, sono qui a parla-

re, sto lavorando, anche questo è un lavoro; un qualunque accidente che mi capiti in questo momento è un accidente non per causa di lavoro ma in occasione di lavoro e quindi avrei il diritto, per estrapolazione, di presentare il conto per l'indennizzo.

Questo bisogna tenerlo presente perchè è preoccupante questa affermazione per il futuro. Passare da una causa all'altra, da una malattia all'altra poi è molto facile specie in Italia dove siamo un po' larghi di manica. Il *post hoc ergo propter hoc* bisogna sempre tenerlo presente specie se vogliamo dar retta, come giustamente dobbiamo fare, a quell'ordine del giorno che invita il Governo a trattare in sede comunitaria questi problemi. Ma in sede comunitaria questi problemi posti così, considerando il lavoro non come causa ma come occasione di malattia, è difficile farli passare.

Siamo d'accordo sui temi della prevenzione tenendo presente che però chi parla di prevenzione dovrebbe sapere che la si fa con i ventilatori aspirando l'aria o con le maschere; i lavoratori le maschere generalmente le tollerano male. Quindi l'unica prevenzione efficace — non so se sia fatta — sarebbe quella, onorevole Sottosegretario, di tenere una cartella clinica continuamente aggiornata con controlli semestrali. Non so se questo avvenga negli ambienti nei quali c'è pericolo di malattie da inalazioni di polvere. Dovrebbe esserci una cartella clinica con l'allontanamento del malato ai primi segni di malattia per evitare che peggiori, considerando che non ci sono delle terapie utili per rimediare ad un danno che è irreversibile, come ha detto giustamente un oratore che mi ha preceduto.

Siamo d'accordo, ripeto, con la difesa in sede intercomunitaria di questi principi che difendiamo in Italia. E siamo d'accordo sulla rivalutazione degli assegni continuativi agli invalidi liquidati in capitale.

Diamo il voto favorevole con l'augurio che questa legge sia veramente valida ed utile per coloro i quali sono stati danneggiati dalle inalazioni di polveri e non serva di beneficenza a persone le quali con le polveri poco hanno avuto a che fare.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che i disegni di legge nn. 886 e 957 restano assorbiti.

Discussione del disegno di legge:

« Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale » (1102), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale », di iniziativa dei senatori Viviani, Cucinelli, Lepre, Albertini, Licini e Minnocci, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

L I C I N I , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, n. 1102, si collega alla situazione di crisi o di disagio delle libere professioni, crisi valutabile sotto due aspetti: quello delle esigenze di chi richiede l'attività del libero professionista e quello delle umane possibilità del libero professionista medesimo. Sotto il primo aspetto, quello delle esigenze di chi chiede l'attività del libero professionista, va ricordato come tali esigenze siano enormemente aumentate per varie cause: lo sviluppo tecnico-scientifico e sociale, il sempre più vasto intervento pubblico in sfere di attività un tempo dominio pressochè esclusivo dell'accordo privato, le grandi modificazioni strutturali dell'organizzazione imprenditoriale, la espansione, sia in senso di estensione che di rapidità, dei rapporti economici, un tempo legati ad una economia di tipo agricolo e quindi necessariamente limitati e lenti.

Sotto l'altro aspetto, quello delle umane possibilità del libero professionista, vanno

considerati gli invalicabili limiti della capacità individuale che impediscono al singolo di avere un complesso di conoscenze e di esperienze tali da consentirgli la padronanza di tutto il settore dello scibile cui si richiama il suo generico titolo.

Da ciò deriva, sotto il primo profilo o sotto il primo aspetto che dir si voglia, la insoddisfazione dell'utente che spesso non riesce ad ottenere quanto gli necessita; sotto l'altro aspetto o la superficialità della prestazione o la lentezza e il costo di tale prestazione per l'esigenza di studi e di ricerche che la generale ma per ciò stesso generica preparazione può sì consentire, ma a scapito di un rapido e quindi anche più economico risultato.

A questa situazione di crisi, cioè a queste esigenze e difficoltà, hanno corrisposto, da un lato, il proliferare nell'ambito professionale delle specializzazioni e, dall'altro, la creazione da parte dei grandi complessi aziendali di propri uffici dove, con attività organizzata di più specialisti, si può ottenere quel risultato omogeneo, rapido e non costoso che singoli isolati professionisti non sarebbero in grado di dare a parità di tempo e di costo.

È ovvio però che il fenomeno della specializzazione, se consente un sempre maggiore approfondimento di singole branche dello scibile, rischia tuttavia di creare compartimenti stagni al di fuori dei quali il singolo professionista non è in grado di uscire, così come il fenomeno degli uffici aziendali, concepibile allorchè inerisce a grandi complessi, non può accompagnarsi a piccole o medie organizzazioni economiche.

Si impone, quindi, da un lato la possibilità di una costante collaborazione e interscambio di nozioni tra esercenti la stessa professione ma specializzati in singole branche della stessa, dall'altro la possibilità di mettere tale complesso culturale e tecnico a disposizione della generalità degli utenti.

A questo duplice scopo tende il disegno di legge in esame che — va ben ricordato — dà una regolamentazione a situazioni di fatto già esistenti in certi settori professionali ma che, per mancanza di adeguata legislazio-

ne, non offrono garanzie all'utente e permettono al loro interno singole posizioni di privilegio o di predominio spesso non giustificate da valentia professionale.

Contro le società di professionisti vi sono state varie obiezioni. Si è detto che esse causerebbero lo schiacciamento del professionista isolato, che toglierebbero indipendenza, anche di giudizio, al professionista, che potrebbero divenire centri di potere economico.

Noto che tutte queste critiche non sono totalmente infondate, però non hanno grande rilievo. Quanto alla prima, può osservarsi che certamente il professionista singolo non potrà godere dei benefici che derivano dall'esercizio associato, ma se egli preferisce il proprio isolamento ai detti benefici non può pretendere che la sua scelta abbia a condizionare gli altri e soprattutto a contrastare un sistema che permette un migliore servizio agli utenti.

Va comunque rilevato, in primo luogo, che il passaggio dal professionismo isolato a quello societario non potrà che avvenire in tempi lunghi che consentiranno un graduale mutamento di mentalità; in secondo luogo che l'*intuitus personae* non scompare in quanto per l'utente il professionista di fiducia continuerà ad essere normalmente la persona cui esso si è rivolto ed attorno alla quale vedrà muoversi la società. In terzo luogo va osservato che il professionista isolato avrà ancora campo d'azione sia per ragioni territoriali (vedi piccoli centri) sia per specifiche materie.

Quanto alla seconda critica, non appare accettabile: parlare infatti di una diminuzione della indipendenza di giudizio da parte del professionista è esagerato e vorremmo dire erroneo. Invero l'indipendenza di giudizio non va confusa con la leggerezza dello stesso e d'altro canto la maggiore forza della società è garanzia di una maggiore libertà del professionista di fronte al peso economico del cliente.

Infine per quanto riguarda la terza critica e cioè la critica alla società come potenza economica, non mi sembra che essa, seppure si presta a qualche considerazione, sia accettabile perchè l'attrezzatura di uno stu-

dio professionale, se concepita in termini di funzionalità, non può evidentemente, anche all'acme della perfezione, implicare un investimento economico di grande rilievo; se invece questa « attrezzatura » esula dalle esigenze della funzionalità trasformandosi in un investimento di capitali, allora si esce completamente dal tema al nostro esame, anche per effetto di quelle modifiche alla normativa esistente nell'originario disegno di legge delle quali cui poi brevemente parlerò.

D'altro canto, non necessiterebbe scomodare l'istituto delle società professionali quando si pensa ad un'attrezzatura dell'importanza economica di quella cui dianzi ho fatto cenno, in quanto è sufficiente rivolgersi a singoli professionisti per trovare clamorose realizzazioni di tale tipo.

Considerata la ragion d'essere del disegno di legge, vanno brevemente ricordati i precedenti in materia: anzitutto la legge 23 novembre 1939, n. 1815. Tale legge è l'unica vigente in tema di associazione tra professionisti, ma non va incontro per nulla alle esigenze dianzi raffigurate, limitandosi in sostanza a dire che più professionisti possono convivere sotto lo stesso tetto, ma inibendo loro, punendola anzi come reato, la formazione di una qualsiasi società per lo esercizio professionale che rimane quindi sempre e soltanto un rapporto personale di ogni singolo professionista con il cliente. Questa legge, invece, ha consentito la costituzione di uffici legali per ditte ed aziende private, enti ed istituti pubblici con conseguente proliferazione di tali uffici, anche se alle volte in essi la professione si è avvilita nella supina esecuzione dell'ordine ricevuto con inevitabile scredito della professione.

Premesso che la società di professionisti è istituito da tempo operante in molti Stati europei (Inghilterra, dove l'istituto è nato, Belgio, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, ultimamente la Francia con legge del novembre 1966), va ricordato che il problema è stato ampiamente considerato anche in sede CEE ai fini di un progetto di direttiva da emanarsi per l'applicazione dell'articolo 58 del Trattato di Roma del marzo 1957, pro-

getto che prevederebbe la eliminazione, in tutti gli Stati membri, dei divieti di esercizio in forma associata delle professioni liberali.

Detto questo, come premessa alla valutazione di questo disegno di legge, reputo sia sufficiente, per completare la mia relazione, dare un rapido sguardo alla struttura del disegno di legge stesso, così come è stato presentato all'esame della Commissione giustizia, e soffermarsi brevissimamente su quelle modifiche che la Commissione stessa ha introdotto.

Il disegno di legge ha un primo titolo che contiene dei principi generali che possono così essere enunciati: anzitutto la monoprofessionalità, vale a dire l'ammissibilità di società professionali soltanto per gli iscritti in uno stesso albo; non quindi la società pluriprofessionale, che potrà rappresentare, in una evoluzione futura, un successivo passaggio. Si è ritenuto opportuno, per ora, mantenersi nel campo della monoprofessionalità. La seconda enunciazione è che la normativa che regola la società tra professionisti è quella vigente per le società semplici, salvo le deroghe, le variazioni che sono introdotte dalla legge in esame.

Sempre nell'ambito di queste norme di carattere generale vi è il principio sancito dall'articolo 2, secondo cui l'incarico anche se conferito a un singolo professionista si ha sempre per assunto dalla società; altro principio è che l'incompatibilità concernente un qualsiasi socio si estenda all'intera società. All'articolo 3 si sancisce che l'attività professionale può essere esplicata solo dagli iscritti agli albi indicati all'articolo 1, ciò per evitare qualsiasi ingerenza di persone estranee, cioè non iscritti all'albo, nell'attività della società; poi sempre nell'articolo 3 è sancito l'obbligo per tutti i membri della società di rendere nota la loro appartenenza alla società.

Nel secondo titolo la società è vista nei suoi aspetti esterni. Si parla della costituzione della società stabilendo la necessità dell'atto scritto. Si organizza un sistema per rendere agevole l'iscrizione della società presso il consiglio dell'ordine o collegio profes-

sionale del luogo ove è fissata la sede della società e si prevede che questo consiglio dell'ordine o collegio ne dia comunicazione ai confratelli consigli o collegi dove sono iscritti i singoli soci.

Come dell'atto costitutivo così è prevista l'iscrizione nel registro del luogo dove ha sede la società di tutte le modificazioni che possono seguire nella sua vita per gli elementi costitutivi della stessa. Con l'articolo 5, che è stato introdotto dalla Commissione, si è voluto porre un limite ben preciso al numero di soci che possono partecipare a queste società professionali. Si è stabilito che essi non possono essere più di venti. Si potrebbe discutere del perchè di questa cifra; diremo che essa è frutto di studi che hanno portato un certo congresso professionale a indicarla come il limite, diremo così, ottimale tra coloro che lo volevano più ampio e coloro che lo volevano più ristretto, e ciò in base alle esperienze degli altri Stati e soprattutto in base alla valutazione di quella che è la situazione professionale del nostro paese. Comunque il fatto di aver posto un limite preciso tende ad evitare la monopolizzazione della professione sia nei medi, ma soprattutto nei piccoli centri, impedendo così che, attraverso una società professionale, si abbia realmente a verificare quel pericolo di soffocamento dell'esercizio professionale in forma individuale di cui ho parlato inizialmente nella parte introduttiva di questa relazione.

L'articolo 6 concerne la ragione sociale e gli elementi che sono prescritti al riguardo e vi è, rispetto al disegno di legge iniziale, l'obbligatorietà di indicazione, negli atti e nelle comunicazioni della società, di tutti i soci facenti parte della medesima, non la semplice possibilità che era prevista invece nel disegno di legge originario. Questa obbligatorietà tende a far sì che appaia immediatamente evidente chi è membro di società e chi agisce invece in forma individuale onde non vi possano essere dubbi o imperfette informazioni nel pubblico degli utenti.

L'articolo 7 è oggetto di un emendamento proposto dal relatore insieme ad altri col-

leggi; questo emendamento tende a fondere l'articolo 7 con il successivo articolo 12 in un'unica norma per evitarne un dannoso sdoppiamento come si verificava nel testo presentato dalla Commissione; preferisco quindi parlare della materia contenuta nell'articolo 7 allorchè illustrerò in questa rapida rivista l'articolo 12.

L'articolo 8 è una norma di notevole importanza, contenuta anche nel testo del disegno di legge originario, che prevede la responsabilità della società per i danni cagionati dall'attività professionale di un qualsiasi socio ed aumenta la garanzia nei confronti degli utenti attraverso la obbligatorietà di stipula di adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali ora citati.

L'aver previsto come generale, assoluta e quindi non derogabile la responsabilità dell'intera società per l'attività professionale di ciascun socio, è un elemento valido che conferisce garanzia di serietà alla società.

Il titolo terzo riguarda la società nella sua organizzazione interna e il contenuto dell'atto costitutivo è fissato dall'articolo 9; lo articolo 10 stabilisce per la nomina degli amministratori la maggioranza di due terzi e ciò per conferire maggiore rilievo alla nomina degli amministratori e dei rappresentanti della società. L'articolo 11 pone un altro principio di notevole valore, quello dell'esclusività dell'esercizio professionale da parte dei soci in favore e a nome della società, cioè stabilisce l'impossibilità che i soci facciano i professionisti individuali o i membri della società a seconda del loro tornaconto.

Vi sono poi due norme che sono state soppresse dalla Commissione. Le ragioni di questa soppressione sono importanti e quindi vanno brevemente illustrate. Si è soppressa la disposizione contenuta nell'originario disegno di legge per la quale era ammessa la possibilità di società incrociate. Si è voluto evitare in questo modo che si creino quei Moloch professionali che potrebbero schiacciare il professionista singolo e che potrebbero assumere forme monopolistiche nell'esercizio della professione. È stata soppressa altresì la norma relativa ai collabo-

ratori professionali. Qui il motivo della soppressione è un altro; la figura del collaboratore professionale, del tirocinante, non è tipica solo della società professionale, ma inerisce all'esercizio della libera professione sia in forma individuale che in forma associata. Si è ritenuto pertanto che, dovendosi por mano all'argomento, sarà giusto farlo quando si tratterà degli ordinamenti professionali, non quando si tratta solo dell'esercizio in forma societaria delle professioni medesime.

L'articolo 12 cumula, nel nostro emendamento, l'articolo 7 e riguarda la vigilanza da parte degli ordini professionali sui soci (esercitandosi gli stessi poteri che si hanno nei confronti dei professionisti esercenti in forma individuale) e sulle società perchè è giusto che questa nuova organizzazione del mondo professionale abbia chi ne consideri l'attività sotto l'aspetto della deontologia professionale, sotto l'aspetto della tutela dei diritti e della dignità dei soci all'interno della società, nel rispetto della legge e dei patti sociali.

L'articolo 13 considera la violazione dei patti sociali una infrazione disciplinare. Lo articolo 14 parla dell'esclusione dalla società e il 15 del recesso del socio, che non era previsto nel testo originario che evidentemente si richiamava alla normativa vigente nel campo delle società semplici. Vi è qui un principio nuovo in base al quale il recesso del socio dalla società è concesso anche se questa è contratta a tempo determinato, purchè vi sia un preavviso di almeno sei mesi.

L'articolo 16 riguarda la liquidazione della quota del socio uscente; viene ridotto (rispetto il testo originale) a sei mesi il periodo di tempo entro il quale va effettuata la liquidazione.

Il titolo quarto riguarda i registri contabili, le tariffe, che sono le stesse che valgono per l'esercizio della professione in forma individuale, e la disciplina tributaria dei compensi, a proposito della quale si è stabilita una normativa che mira a evitare una doppia tassazione o una doppia ritenuta di acconto nei pagamenti che vengono fatti alla società

e nella distribuzione dei compensi che la società fa nel proprio interno, onde vi sia la stessa normativa tributaria e lo stesso aggravio esistenti nei confronti del professionista che esercita in forma individuale.

L'articolo 17 è stato soppresso. Esso stabiliva che le liquidazioni spettanti ai soci ceduti erano assoggettate al regime tributario vigente per le indennità relative alla cessazione del rapporto d'impiego. In verità era un'agevolazione che dobbiamo sinceramente riconoscere non spettante al professionista il quale sarà trattato come tutti gli altri lavoratori autonomi.

Nell'articolo 18 si parla degli investimenti. Rispetto alla norma originale del disegno di legge si è voluta evitare una qualsiasi possibilità di aggiramento del divieto di esercizio di attività commerciali e imprenditoriali o di investimenti in beni estranei alla attività della società. Si è voluto evitare che ciò potesse avvenire in forma indiretta o surrettizia trovando giustificazione nel secondo comma dell'articolo 18 il quale derogava al divieto posto nel primo comma « quando l'investimento corrisponda ad oneri di previdenza previsti dai patti sociali ». È evidente, pur comprendendo il ben diverso spirito con cui era stata coniata questa disposizione, che poteva esservi l'uso di questa deroga per fini che, mascherati da previdenza, erano in realtà investimenti di capitale a scopo speculativo.

Nel titolo quinto vi sono norme di carattere vario: la previsione di cessione di contratti, la comunicazione dell'appartenenza del professionista a società professionale (quando il socio entra nella società deve darne immediata comunicazione) ai clienti, alla controparte ed alla pubblica amministrazione, la previsione di esclusione della normativa in questione per quanto riguarda le società tra notai e ciò in quanto il notaio ha quella nota duplice veste che impedisce l'agevole applicazione di questa normativa alla professione notarile, onde si è preferito lasciarla sottoposta alla regolamentazione già vigente ai sensi della legge n. 89 del 1913. Vi è infine una norma che riguarda le società professionali estere. Con il richiamo agli articoli

2505 e seguenti del codice civile si rende necessario anche per le attività che le società professionali estere volessero svolgere nel nostro paese l'osservanza delle disposizioni di questa legge.

L'articolo 26, che è quello finale, toglie di mezzo il divieto, stabilito dalla legge del 1939, alla possibilità di creare società professionali. Senza tale eliminazione questa legge non poteva nascere.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in questo rapido *excursus* della normativa e nell'iniziale illustrazione dei motivi che hanno portato alla formazione di questo disegno di legge ho cercato di porre brevemente in luce le utilità e le novità che vengono introdotte, ma altresì i pericoli e le difficoltà che vanno affrontati. Quando si regolamenta un nuovo istituto come questo bisogna — e ritengo sia stato questo uno dei principali intenti della Commissione giustizia — andare molto cauti disciplinando soltanto i punti indispensabili, nodali per la vita dell'istituto senza abbondare in norme che possano, in una previsione troppo estesa, dar luogo a pericoli molto gravi, e cercare di contenere l'istituto stesso nei limiti di una iniziale sperimentazione. Questa normativa, oltre che dal contributo che darà l'Assemblea, potrà essere arricchita, migliorata dall'esame che ne farà l'altro ramo del Parlamento; penso soprattutto che un domani potrà essere rivista e, nella revisione, migliorata in base all'esperienza derivata dalle prime applicazioni dell'istituto. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Boldrini. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame rappresenta un onesto tentativo di risolvere alcuni dubbi operativi ed interpretativi, sorti nella constatazione della crisi delle professioni liberali cui si è richiamato anche il relatore.

È indubbio che la professione liberale ottocentesca e la funzione riservata al profes-

sionista libero di mediazione verso il potere sono in crisi per diversi fattori: in crisi perchè la società si evolve; in crisi perchè il libero professionista ha perduto quel carattere specifico di interprete e mediatore in correlazione con il potere stesso, essendo emersi altri protagonisti: i partiti, i sindacati, eccetera.

Tuttavia tale crisi presenta anche caratteri oggettivi, derivati dalla sempre più complessa legislazione presente nel paese, dallo ambiente sociale ancor più esigente e diffidente in generale, dal cattivo funzionamento delle istituzioni (vedi, ad esempio, il caso dell'amministrazione della giustizia) o dalla arretratezza di certi settori statali che rende più difficoltosa la stessa vita professionale.

D'altro canto la presenza di enti pubblici, di enti collettivi nella società che tendono a sostituire e in effetti sostituiscono la mediazione del professionista e la stessa sua attività, connessa con la dequalificazione dei settori professionali sempre più accentuata, non può non porre in crisi questo ampio settore di attività.

Di qui l'esigenza, posta da alcuni in modo abbastanza spinto, di organizzare meglio il proprio lavoro in forme più o meno intensamente associate. Dall'associazione più elementare della collaborazione tra colleghi, dall'associazione con lo specialista per una singola pratica, si arriva fino a quella più complessa e sistematica per altre attività. Anche nei paesi richiamati dal relatore più che in Italia queste forme, consentite dai rispettivi ordinamenti, hanno trovato una vasta diffusione oggettiva.

In Italia la legge del 1939 sembrava porre un freno ed alcuni dubbi interpretativi sono stati sollevati sulla possibilità di esistenza delle società di professionisti in forma diversa da quella dell'associazione prevista dalla legge del 1939. Di qui la necessità di questa legge che viene incontro alla tendenza riscontrata, legge che fa raggiungere ai professionisti almeno tre obiettivi di largo interesse sociale: un lavoro di *équipe*, una specializzazione e la fungibilità tra i soci e la sicurezza stessa del professionista.

Il primo obiettivo, quello del lavoro di *équipe*, è indubbiamente fondamentale ed è da incoraggiare sotto ogni aspetto; l'attitudine alla collegialità del lavoro, la discussione di problemi ed un più alto grado di partecipazione di ciascuno dei soci, porta senza dubbio ad una efficienza maggiore che consente una maggiore specializzazione e, nello stesso tempo, una maggiore fungibilità tra i soci in modo che l'attività professionale sia meno ancorata ad una prestazione personale del professionista che la esercita.

Inoltre il fatto di porre il professionista al riparo dal rischio della malattia o da una forzata sospensione dell'attività o dalla stessa vecchiaia rappresenta una necessità che può essere forse conseguita attraverso l'attività societaria ed attraverso lo sviluppo della mutualità anche tra i professionisti.

Questa legge, inoltre, mentre permette in modo certo la creazione di società tra professionisti e risolve quindi i dubbi interpretativi rispetto ad alcune norme sostanziali del codice civile e rispetto alla stessa legge del 1939, assicura altresì tre fondamentali esigenze: 1) che le società non siano veicolo di violazioni della deontologia professionale; 2) che il crescere delle società tra professionisti non porti alla eliminazione o alla compressione della concorrenza, che è un elemento storico indispensabile della libera professione e che è necessario mantenere e assicurare appunto per la stessa libertà delle prestazioni professionali; 3) che non si formino centri di potere che mascherino, attraverso la società tra professionisti, attività meramente economiche e imprenditoriali, espressamente vietate.

Questa legge ha un limite che è già stato sottolineato dal relatore. La Commissione ha respinto un nostro emendamento che tendeva a rendere possibili le società interdisciplinari tra professionisti che esercitano in diverse discipline. La Commissione e il Governo hanno condiviso la preoccupazione manifestata dal congresso forense di Vienna che sollevò alcune perplessità sulle società interdisciplinari. A nostro avviso la formazione di società interdisciplinari avrebbe potuto offrire un salto di qualità alla stessa pre-

stazione di opera intellettuale. Oggi la collaborazione interdisciplinare è sporadica ed occasionale, ma è strettamente necessaria in alcune attività professionali, ad esempio è necessaria tra il medico, l'avvocato e il perito nell'infortunistica, tra l'avvocato e l'architetto nell'ambito dell'attività urbanistica, tra il medico e l'ingegnere nell'attività biopsichica, e tende a sopperire ad una delle nostre lacune più clamorose nell'insegnamento universitario, cioè all'assenza dei dipartimenti.

Tuttavia non abbiamo ripresentato in Aula alcun emendamento di questo genere, nonostante la nostra convinzione che questa sarebbe la via per favorire uno sviluppo delle attività professionali, perchè i complessi problemi posti dalle diverse discipline, dalle organizzazioni delle varie categorie professionali e dalle stesse norme della deontologia ci avrebbero posti di fronte a problemi di tecnica legislativa praticamente irrisolvibili, in Aula.

Noi, dunque, diamo il nostro voto favorevole a questa legge che accoglie le istanze e i voti di diversi convegni di studio e di diversi congressi; faccio cenno al congresso di Cagliari del 1967, che sottolineava l'esigenza di una legislazione nel campo delle società tra professionisti, al congresso forense di Venezia del 1967, al congresso forense internazionale di Vienna pure del 1967, al congresso di Milano del 1969. Questo è un primo passo per vedere in un'ottica nuova e diversa i problemi della professione libera, senza tuttavia indulgere ai miti di una riesumazione romantica delle attività professionali secondo gli schemi dell'800 che oggi non hanno più ragione di esistere e che indubbiamente sono in crisi come modello di assetto sociale.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, una delle espressioni adoperate dalla moda ricorrente è la parola « crisi ».

Lo Stato è in crisi, il Governo mantenuto precariamente a galla da occasionale salva-

gente è di fatto in crisi, la giustizia è in crisi preoccupante, vi è la crisi della famiglia e quella della società, la crisi dell'economia è galoppante.

Anche le libere professioni versano ed operano in una situazione di crisi.

È quest'ultima una realtà obiettiva, così come purtroppo sono constatazioni e considerazioni vere quelle che attengono all'affievolimento e, peggio, al disfacimento degli istituti fondamentali e dei valori che in ogni tempo sono stati posti a base del vivere civile delle collettività.

La crisi delle libere professioni trae origine dalla dinamica evolutiva che caratterizza la società moderna.

La caotica e progressivamente crescente complessità degli ordinamenti, delle leggi e dei regolamenti, la esigenza di operare con vertiginosa celerità e nell'ambito di spazi territoriali sempre più vasti, lo sviluppo delle imprese economicamente complesse e delle grandi società impongono al professionista preparazione accurata, vere e proprie specializzazioni per settore e coevamente compiti di organizzazione e spese di esercizio di rilevante mole non facilmente attuabili.

Osserva Amilcare Lanza, un avvocato che ai problemi delle professioni ha prestato particolare ed acuta attenzione, che « vi fu un'età in cui tutti gli uomini sapevano o facevano tutto; sapevano tutto perchè il loro intelletto aveva una nozione totale dello scibile del momento e facevano tutto perchè la tecnica, intesa nel senso moderno di applicazione del sapere intellettuale per una realizzazione pratica, non era differenziata. Ciascun individuo cioè raggiungeva con il pensiero e con l'azione tutto lo scibile e tutto l'agibile del momento e raggiungeva così tutti gli *azimut*. Non solo tutto ciò è cessato, ma da secoli l'attività umana è soggetta ad un processo progressivo ed accelerato di intellettualizzazione, cioè di sviluppo della conoscenza globale e razionale dell'universo, sviluppo che si concretizza nella sovrapposizione delle nuove nozioni alle precedenti.

Sul piano intellettuale da molti secoli ormai nessun individuo può conoscere tutto lo scibile; già si afferma che la metà delle

nozioni attuali si è formata nell'ultimo quarto di secolo; la ricerca sperimentale ha fatto scomparire l'inventore solitario; la stessa guerra è divenuta una scienza; il progetto di ingegneria è il risultato della collaborazione di più soggetti e specializzazioni e persino la creazione artistica diventa dichiaratamente collettiva ».

Così, l'opera intellettuale (in questa certamente rientra l'esercizio della libera professione), considerata in passato quale risultato esclusivo di un rapporto fondato sullo *intuitus personae*, nel tempo moderno viene a trasformarsi da attività di *élite* ad attività di *équipe*. L'operazione chirurgica, la progettazione e la direzione per la realizzazione di un palazzo o di un grattacielo, la stessa impresa cosmonautica, così come ha evidenziato Ugo Spirito, segnano il passaggio « dall'individuo al gruppo ».

Non vi è dubbio che la nostra legislazione vigente e la nostra dottrina prevalente pendono per il riconoscimento di un carattere strettamente personale alla prestazione del libero professionista. Si evidenzia che si tratta di una prestazione che presuppone particolari conoscenze ed esperienze accertate attraverso esami che dovrebbero essere rigorosi e la iscrizione obbligatoria agli albi professionali con la conseguente esclusione in genere della partecipazione di terzi in sostituzione del libero professionista che ha stipulato il contratto di lavoro autonomo. Si pone in rilievo la natura fiduciaria del rapporto e si puntualizza che l'*opus* è tanto permeato dalla personalità individuale che il contingente e parziale ricorso all'intervento di sostituti o ausiliari non esclude che il professionista direttamente incaricato rimanga sempre la mente direttiva, l'organizzatore, il responsabile nei confronti del cliente.

Ma un modo di pensare troppo ancorato al principio individualistico non è più attuale e non è più consono alle esigenze della vita moderna. Al dogma, al tabù, a quello che è un vero e proprio preconconcetto dell'individualismo esasperato, al trionfalismo dell'autonomia nominalistica ed alla retorica magnificante la professione come poesia ed arte, si sta gradualmente sostituendo il più

congruo e realistico criterio della spersonalizzazione. Tra i professionisti non solo si denotano sintomi ma già si registrano effettive e concrete realizzazioni della nuova tendenza ad operare associati.

In molti paesi, compresi quelli della Comunità economica europea, e più intensamente negli Stati Uniti d'America esistono, peraltro, da tempo le società professionali.

Si tratta di esperienze non sempre aventi le stesse caratterizzazioni ma, anzi, improntate a principi e finalità a volte radicalmente contrastanti.

La materia delle società professionali in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, ad esempio, non è legislativamente regolamentata. A New York, a Chicago, a Washington esistono molti studi con circa cento avvocati. Già nel 1965 vi era uno studio legale che tra professionisti soci, laureati stipendiati ed impiegati d'ordine annoverava una forza totale di 336 persone, compresa la *hostess* che conduceva il cliente nella stanza del legale da consultare attraverso un dedalo di corridoi. In Gran Bretagna funzionano studi di *solicitors* e di *barristers* con oltre 50 avvocati ed è significativo che in un paese nel quale il professionista è preso dalla sua alta missione ed opera in un clima di elevatissima dignità professionale, sia stata pienamente avvertita la necessità, aderente alle esigenze sempre crescenti della vita moderna, di organizzare gli studi associati.

In Francia, la cui tradizione giuridica è molto vicina a noi, vige la legge n. 879 del 29 novembre 1966 sulle società civili professionali ed interprofessionali che ha introdotto il principio dell'esercizio impersonale dell'attività professionale.

In Italia, in materia di società professionali, teniamo, come suol dirsi in gergo sportivo, il fanalino di coda e, di fronte alla rilevanza ed alla complessità del problema, abbiamo adottato il deprecabile sistema del rinvio *sine die*, dell'accantonamento, del nulla di fatto.

Da circa un ventennio convegni, tavole rotonde, studi e conferenze hanno prospettato dubbi e perplessità sicchè i buoni propositi sono naufragati in formali auspici di appro-

fondimento del tema e in soluzioni interlocutorie. Finalmente prospettive di luce e di concretezza sono venute da due convegni piuttosto recenti, quello tenuto dalla Federazione sindacati avvocati e procuratori italiani a Palermo nei giorni 31 maggio-3 giugno 1973 ed il XII Congresso giuridico-forense che ha avuto luogo a Perugia nei giorni 4-8 settembre 1973. Particolarmente con una mozione adottata in quest'ultima assise, presso atto degli orientamenti prevalentemente favorevoli ad una regolamentazione organica del fenomeno associativo tra professionisti, sono stati fatti voti per il riconoscimento e la disciplina delle società professionali, considerata la esistenza di raggruppamenti intesi alla soddisfazione delle nuove esigenze della società e rilevata la necessità di adeguare le strutture della professione a quelle già in atto in altri paesi e, in particolare, nell'ambito della Comunità europea, con la predisposizione di strumenti idonei che, senza snaturare i caratteri fondamentali della professione, ne consentano il rinnovamento ed agevolino i giovani nell'intrapresa e nell'esercizio dell'attività.

Ma per realizzare un fine siffatto occorre provvedere legislativamente innovando l'ordinamento italiano vigente che, risalente a tempi ormai remoti, vede con sfavore la costituzione di società professionali.

Dall'applicazione congiunta della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e di alcune disposizioni del codice civile e, maggiormente, dell'articolo 2232 di detto codice, emerge chiaramente il carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale e, quindi, l'inammissibilità nel nostro ordinamento della società tra professionisti.

È ben vero che qualche autore ha manifestato il dubbio che le norme citate si pongano in contrasto con il precetto dettato dall'articolo 41 della Costituzione per il quale l'iniziativa economica privata è libera; ma tutto ciò non esclude ed, anzi, impone la disciplina legislativa delle società professionali, la modificazione di una legge vecchia di oltre 36 anni, la regolamentazione nuova e moderna delle attività intellettuali secondo le esigenze del progresso tecnico sempre più

crescente, dello spirito associativo che investe quasi tutte le categorie sociali e tutti i campi del lavoro, delle nuove forme sociali.

Del resto il professionista non è obbligato a fare parte della società professionale; egli rimane e sarà sempre libero di operare personalmente, individualmente.

Il disegno di legge n. 1102 al nostro esame, infatti — così come leggesi nella relazione introduttiva di esso — si ispira al principio fondamentale dell'alternatività dell'esercizio in forma associata rispetto allo studio professionale individuale.

Non costituisce esso certamente la panacea per superare la crisi delle libere professioni, il toccasana taumaturgico per tutte le disfunzioni e per tutti i mali; è piuttosto una legge-quadro, uno strumento utile che, con linearità ed in forma volutamente scarsa, assicura le fondazioni della nuova regolamentazione delle società tra professionisti con l'evidente prospettiva di una futura disciplina più particolareggiata, più completa e più organica.

La Commissione giustizia del Senato ha voluto affrontare e risolvere in maniera chiara uno dei problemi fondamentali e, precisamente, il problema della imprenditorialità. All'articolo 20 ha inequivocabilmente previsto il divieto per le società professionali di esplicare attività commerciali o imprenditoriali. Se è pur vero che secondo l'*id quod plerumque accidit* la società si costituisce per esercitare un'attività imprenditoriale, non è da dimenticare che la storia dogmatica delle società dall'ultimo dopoguerra ha definito come società le cooperative e le mutue assicuratrici, che sono ispirate a scopo cosiddetto mutualistico, ed ha ammesso anche le società-consorzio, che si costituiscono per scopi diversi dalla divisione di un lucro derivante da un'attività comune. Le società professionali, quindi, non hanno da raggiungere fini prettamente imprenditoriali, ma tendono allo svolgimento in comune delle attività inerenti alla professione. È questo peraltro uno degli scopi che, secondo nuove regolamentazioni legislative concordate in sede comunitaria in conformità ad un modello tradizionalmente tedesco, sono attri-

buiti alle società in genere; il contratto di società non deve avere a pena di nullità come suo elemento essenziale la causa *societatis* individuata tradizionalmente nello scopo di lucro, ma può essere utilizzato dai soci anche per scopi diversi, come lo scopo altruistico, il fine di donare, lo scopo di rendere più dignitoso e più idoneo lo svolgimento in comune di attività professionali.

Un altro tema di preminente rilevanza è la forma della società professionale.

Il disegno di legge, stabilito opportunamente all'articolo 4 che la costituzione delle società professionali deve avvenire per atto scritto, opta all'articolo 1 per la forma della società semplice, ma, salve particolari disposizioni previste nello stesso strumento legislativo, a nostro avviso saggiamente lascia agli associandi la più completa libertà di scelta della regolamentazione da adottare negli statuti sociali. Non è prevista una disciplina rigida, sicchè è da ritenere che nelle specifiche normative contrattuali ben possano regolamentarsi particolari aspetti societari in modo che il rapporto sociale non soffochi le irrinunciabili caratteristiche della libera professione e non conculchi la libertà di esercizio del mandato.

Non ci sembrano sufficientemente trattati e risolti nello strumento legislativo *de quo* i tre aspetti della divisione del lavoro, della esecuzione del lavoro e del compenso per il lavoro svolto.

Precisato che condividiamo la norma di cui all'articolo 2 per la quale l'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio sicchè il rapporto professionale è da ritenersi instaurato direttamente tra cliente e società, a noi pare che sarebbe stato opportuno prevedere un criterio di massima prescrivente che nella distribuzione del lavoro, pur nei limiti di un certo temperamento, debba darsi orientativamente la precedenza e comunque la preferenza all'indicazione o designazione da parte del cliente direttamente interessato onde conservare la fiduciarità del rapporto tra questi e la persona fisica alla quale è affidata la esecuzione dell'opera o la conduzione dell'affare.

In tema di esecuzione del lavoro è stata adottata la soluzione della responsabilità della società per il risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'attività svolta anche dal singolo socio salvi i rapporti interni per la rivalsa (articolo 8). Il criterio scelto dà luogo a qualche perplessità, perchè da una parte sembra attenuata la responsabilità professionale del socio incaricato di eseguire il mandato e che in concreto è sempre l'arbitro del buon andamento dell'affare, mentre dall'altra parte pare che il cliente non possa rivolgersi direttamente al socio al fine della rifusione degli eventuali danni. Seppure è vero che nelle società semplici tutti i soci sono solidalmente responsabili, è pur da considerare che nelle società professionali il principio non dovrebbe essere applicato in maniera strettamente rigorosa atteso che sono pur sempre gli individui che esercitano la professione sebbene in forma associata, onde dovrebbe restare ferma ed intangibile la responsabilità personale del professionista che gestisce la pratica e solo in via sussidiaria la tutela del cliente dovrebbe essere assicurata dalla garanzia del fondo comune e dalla responsabilità degli altri soci.

Sotto l'aspetto economico del rapporto societario la legislazione francese dispone che gli utili della gestione vadano alla società ma non prevede un preciso criterio di ripartizione degli stessi, demandando le relative libere determinazioni ai soci. L'articolo 9 del testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevede invece un criterio di carattere generale consistente nella partecipazione dei soci negli utili e nelle perdite della società in parti eguali salva diversa regolamentazione dell'atto costitutivo. Ciò appare conforme a ragioni di giustizia perchè, nei limiti dell'equo, è bene che la ripartizione degli utili in eventuali proporzioni disuguali sia rimessa alla libera decisione degli associati. È opportuno peraltro raccomandare che nei singoli statuti la quantificazione dei parametri ai fini della concreta ripartizione avvenga in relazione alla valorizzazione dell'attività professionale ed all'effettivo apporto patrimoniale di ciascun socio.

Circa il modo di funzionamento della società ed il modo di formazione delle sue decisioni il progetto di legge, salvo il richiamo generico all'applicabilità delle norme che disciplinano le società semplici in quanto compatibili, prevede specificatamente all'articolo 10 che l'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

Sarebbe stato prudente forse su tal punto rimettere liberamente ai soci la scelta dei principi secondo i quali dovrà attuarsi l'attività sociale, perchè i soci sono i migliori giudici per determinare il *modus* idoneo a risolvere le esigenze pratiche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della società. Alla disciplina della società semplice si dovrebbe ricorrere in caso di mancate specifiche previsioni nei contratti societari.

Un punto di grande interesse, peraltro, riflette il sistema da adottare per il diritto di voto, se cioè questo dovrà espletarsi *pro quota* o *pro capite*. Il diritto di voto plurimo desta preoccupazioni legittime, perchè potrebbe tradursi nel pericolo di dare prevalenza nelle società professionali a profili capitalistici che mal si conciliano con i caratteri della personalità, dell'autonomia e della libertà dell'esercizio professionale.

La Commissione giustizia ha ritenuto di sopprimere tutta la disciplina relativa ai collaboratori professionali. Si tratta di un problema di rilevante importanza che, pur riguardando tutte le società professionali, opportunamente è stato rinviato all'esame dei provvedimenti sulla riforma dell'ordinamento professionale forense.

I problemi relativi ai rapporti con gli ordini o collegi professionali e quelli di ordine deontologico non sono forse congruamente affrontati dal disegno di legge. Certe prassi a livello di violazione del codice deontologico od addirittura lesive di questo potrebbero essere aggravate nell'esercizio delle attività delle società professionali, sicchè appare conferente al riguardo l'adozione di prescrizioni piuttosto severe; è da raccomandare, pertanto, che i rapporti deontologici sia-

no enucleati con il dovuto rigore quanto meno nei singoli contratti societari.

Non ci soffermiamo partitamente sulle altre norme del disegno di legge che a nostro avviso non meritano particolare illustrazione.

E veniamo alla conclusione che, pur con le sopra espresse riserve e con tutt'altri rilievi che possono muoversi, è globalmente positiva rispetto alla introduzione nel nostro ordinamento di una nuova disciplina legislativa delle società tra professionisti.

Siamo del parere che necessita abbandonare la visione paternalistica, antiquata e fatiscante della professione intellettuale. Talune deformazioni di carattere mitico o mistico non hanno più motivo di essere.

D'altra parte non ci sembra che la società professionale annulli determinati valori tradizionali, quali la libertà e la indipendenza della professione, il rapporto fiduciario. La vera libertà sostanziale continuerà a sussistere, perchè essa non teme il raffronto con le opinioni altrui, cerca il confronto e non lo sfugge. Ed è manifestazione di libertà anche l'atteggiamento aperto del maestro verso l'allievo e verso le sue idee, l'atteggiamento che tenda a comparare le rispettive opinioni e che si estrinsechi nel coraggio morale di accettare l'altrui pensiero, se saggio e giusto, anche se esso sia non soltanto quello del socio ma quello del collaboratore o dell'allievo.

Non comprendiamo perchè noi dovremmo essere diversi dai professionisti delle altre parti del mondo che ammettono nelle loro legislazioni le società professionali e congruamente le disciplinano.

Non è da temere la formazione di centri di potere, di monopoli o di oligopoli. Questi già esistono indipendentemente dal riconoscimento giuridico delle società professionali. Possiamo, quindi, serenamente votare a favore del disegno di legge in esame, nella certezza che la realtà sociale del nostro paese è pronta a recepire la innovazione. E ciò sia al Nord, ove non pochi esperimenti di fatto sono stati realizzati, che nel mio Sud, laddove il problema è pure avvertito e forse con maggiore inten-

sità, per la triste depressione economica, per le disfunzioni che quivi sono più gravi, per le sorti dei giovani, per quel fenomeno doloroso che è la esportazione dei cervelli. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **U R B A N I .** Data la gravità della situazione che si è venuta a creare nelle fabbriche della società « Mammot » a Savona e ad Arenzano e la mancanza di ogni risposta da parte del Governo per le soluzioni che erano state previste prima delle ferie natalizie, sono costretto a pregare la Presidenza di consentire lo svolgimento dell'interpellanza 2-0463, presentata dal sottoscritto e dagli altri parlamentari liguri del Gruppo comunista, nella giornata di domani, ultimo giorno utile, perchè dopo il Senato chiuderà per le ferie.

Prego pertanto la Presidenza di invitare il ministro Donat-Cattin a venire a rispondere a questa interpellanza alla quale attribuisca il carattere di urgenza.

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, la Presidenza si è già fatta carico di questa sua richiesta e si è posta in contatto con il Ministro competente il quale ha dichiarato di non potersi rendere disponibile per la giornata di domani. Inevitabilmente, pertanto, lo svolgimento della sua interpellanza dovrà essere rimandato alla prima seduta che si terrà dopo le ferie natalizie e che sarà dedicata appunto allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

U R B A N I . Onorevole Presidente, prendo atto della sua dichiarazione e la ringrazio.

Variazione e integrazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Avverto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha stabilito di integrare il calendario dei lavori in corso, inserendovi il disegno di legge numero 2304, concernente l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella stessa riunione, ha altresì disposto lo slittamento al calendario successivo delle ratifiche di accordi internazionali iscritte nel calendario in corso.

Poichè sono state adottate all'unanimità, l'integrazione e la modifica sopra specificate hanno carattere definitivo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

FALCUCCI Franca, TORELLI, NICCOLI, DAL CANTON Maria Pia, DELLA PORTA, BERTOLA, PERRINO, ZACCARI, SCAGLIA, ERMINI, RIPAMONTI, REBECCHINI, TREU. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che un consigliere della Regione Lazio ha presentato al Consiglio regionale, secondo quanto riferito dalla stampa quotidiana, una mozione con procedura urgentissima, in conseguenza della revoca del nulla osta della Santa Sede al professor Giovanni Gandiglio, cui è seguito il provvedimento del rettore dell'Università cattolica di privazione dell'incarico di insegnamento, mozione con la richiesta alla Regione di non procedere al rinnovo della stipula della convenzione con l'Università cattolica per il ricovero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria presso il Policlinico « A. Gemelli » dell'Università medesima, e che, nelle ripetute

affermazioni addotte a fondamento della mozione, si assume essere il Policlinico « Gemelli » struttura a carattere privatistico;

che tale valutazione si fonda sull'evidente equivoco di non considerare il Policlinico « Gemelli » come struttura pubblica, in chiaro spregio della vigente normativa legislativa;

che con tale presa di posizione si è inteso legare la posizione accademica del professor Gandiglio alla sua posizione sanitaria, quando legame non c'è, tanto è vero che lo stesso continua a svolgere le funzioni di assistente di ruolo, con mansioni di aiuto e capo reparto, presso la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università cattolica;

che il decreto ministeriale 30 giugno 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975, ha approvato gli schemi di convenzione tra le Regioni e le Cliniche universitarie;

che il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, prevede, all'articolo 18, che le Regioni stipulino convenzioni con le Cliniche universitarie;

che le affermazioni ed i proponimenti espressi sono tanto più gravi in quanto è nota la carenza dei posti-letto ospedalieri nella regione laziale e che, inoltre, tale atteggiamento non è semplice valutazione personale o politica dei fatti, ma si concretizza in un comportamento tendente a porre in essere atti lesivi di interessi legittimi e diritti soggettivi,

gli interpellanti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo al riguardo e gli interventi che esso intende spiegare affinché non venga disconosciuto il valore delle leggi dello Stato e, di conseguenza, creato pregiudizio ai cittadini nella tutela della salute.

(2 - 0468)

TORTORA, BUCCINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che improvvisamente — cioè l'8 dicembre 1975 — è stato chiuso lo zuccherificio SADA - ANB

di Tresigallo, in provincia di Ferrara, con licenziamento di 60 lavoratori fissi;

rilevato che detta chiusura è gravissima sotto l'aspetto sociale ed economico ed è stata attuata senza rispettare minimamente le relative regolamentazioni governative circa la situazione e le sorti dell'industria saccarifera ed i rapporti di questa con i lavoratori ed i sindacati;

considerato che, secondo una valutazione unitaria nazionale, una programmazione monca ha avuto conseguenze negative, essendo gli italiani divenuti, da esportatori, importatori di zucchero, mentre è viva aspirazione della collettività che tali metodi siano trasformati rapidamente e si pervenga ad una programmazione finalmente aderente alla realtà,

si chiede al Governo, nell'ambito di tali considerazioni generali, di iniziare rapidamente, sul piano concreto, una trasformazione dell'attuale situazione dell'industria saccarifera che, tenendo conto dell'opinione unitaria della popolazione interessata, ripristini l'attività dello zuccherificio SADA - ANB, con l'impegno a costituire — nel caso di reazioni negative della società interessata — una cooperativa, il che significherebbe porsi su di un piano positivo anche secondo le valutazioni e le previsioni esposte dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Si chiede, infine, di conoscere l'opinione dei Ministri interessati, i quali, oltre a riferirsi alla grave situazione particolare, debbono esprimersi sul nuovo criterio che intendono adottare circa il controllo e lo sviluppo dell'industria saccarifera.

(2 - 0469)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento:

1) alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il cui disegno di legge fu definito dagli inter-

pellanti, in occasione della discussione generale, con facile previsione, « beffa ai parastatali »;

2) alle inadempienze del Governo e della « triplice » anche di fronte al primo contratto di lavoro la cui decorrenza venne fissata al 1° ottobre 1973;

3) alle esarcerbanti e stanche trattative tra le delegazioni degli enti e dei sindacati ed i Ministri, che si trascinano sterili per l'insensibilità del Governo, che ha costretto i lavoratori, dal 20 novembre 1975, ad intraprendere azioni di lotta mediante scioperi articolati, assemblee permanenti nei posti di lavoro, manifestazioni esterne, malgrado gli ostacoli frapposti dalla « triplice » che qualifica, invano, l'azione sindacale della CISNAL impopolare ed eversiva;

4) al disagio esistente fra i lavoratori degli enti INPS-INAM-INAIL-ENPDED-ENPAS-CRI e di tutti gli altri 88 enti tendenti al riassetto, lavoratori che hanno lottato invano per anni di fronte ad un blocco retributivo che risale al 1958;

considerato:

1) che il personale parastatale è giunto al limite di ogni umana sopportazione ed è stanco di scioperi, agitazioni, promesse non mantenute, leggi che vengono disattese;

2) che la stessa 11ª Commissione permanente del Senato, con il Doc. XXXIV, n. 3, a conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, ha scritto, il 30 ottobre 1975, anche in considerazione della inadeguatezza dei livelli retributivi in atto da molto tempo: « È da considerare... che, per molti anni, il personale del parastato è stato ritenuto privilegiato rispetto al personale dello Stato, condizione però che è venuta meno a seguito del modificato orientamento governativo e legislativo degli ultimi anni, che ha ridotto il parastato in reali condizioni di inferiorità, determinando situazioni di frustrazione psicologica e di pregiudizievole insicurezza, anche rispetto alla progressione di carriera, soprattutto in relazione alle complesse e lunghe vicende che hanno caratterizzato l'iter del riassetto giuridico di tutto il parastato »,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per venire, finalmente e definitivamente, incontro ad una benemerita categoria di lavoratori, nel quadro dell'interesse generale dello Stato.

(2 - 0470)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

TREU, RIPAMONTI, NOÈ, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Recenti notizie riportate dalla stampa e dichiarazioni di Ministri rilasciate nella riunione tenutasi in questi giorni a Bruxelles hanno rimesso in discussione, non soltanto i programmi generali riguardanti i centri comunitari di ricerca, ma, in particolare — e per quanto può più direttamente interessare l'Italia — l'insediamento e le funzioni del grande impianto europeo JET (« Joint european tours ») per gli studi sul controllo dell'energia da fusione nucleare.

Senza ricordare le lunghe, travagliate vicende dell'Euratom, sembrava, fino a qualche tempo fa, che il Centro di ricerche di Ispra fosse pacificamente riconosciuto il più adatto, per strutture, capacità ed esperienze di tecnici, per installare in quella sede il sopracitato impianto JET. È noto che esso è, tra l'altro, all'avanguardia, nel mondo, con gli studi sulla produzione di idrogeno per via chimica.

Dopo le poco chiare e meno convincenti conclusioni ricavate dall'incontro con gli organismi CEE da parte della delegazione dei rappresentanti dei 1.700 dipendenti del complesso di Ispra, si ha modo di ritenere che resistenze ed opposizioni emergano in sede politica (Regno Unito e Olanda avanzerebbero dubbi sull'opportunità dell'accennata ricerca sulla produzione di idrogeno per via

chimica, per non dire di fondati sospetti che esistano ragioni di interesse da parte della « Shell-Petroleum »).

Se è vero che la scelta di Ispra per il centro JET non può ancora considerarsi definitiva, gli interroganti desiderano conoscere quali prospettive si presentano per l'intero programma di ricerche della CEE e soprattutto quali impegni di ordine politico e di indirizzo specifico si sono venuti indicando nel settore nucleare, mentre è superfluo sottolineare le conseguenze che potrebbero derivare dall'abbandono delle attività in atto ad Ispra (e più ancora di quelle che si erano ipotizzate ed erano apparse pacifiche), cioè di un centro di importanza ed interesse capitale non solo per i fattori tecnico-scientifici ed economici del settore, ma anche per gli effetti occupazionali di notevole qualità ed entità, e non solo per l'Italia.

È apparso, poi, dalle accennate recenti dichiarazioni ministeriali di Bruxelles, che non è chiaro quale dovrebbe essere la nuova struttura scientifica comunitaria. Il Centro comunitario di ricerche (CCR) e di applicazioni, particolarmente in materia di processi nucleari, indipendentemente dalla sua localizzazione, sarà articolato su entità operative nazionali, oppure in non ben definito organismo di studi complementari a servizio di consolidati organismi extra-europei?

Da quanto esposto, gli interroganti ritengono che informazioni e conoscenze adeguate della situazione siano motivo di urgente riscontro al Parlamento.

(3 - 1895)

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia esatto quanto riferito dalla stampa nazionale circa l'episodio occorso, durante una manifestazione promossa dal Partito socialista, al maggiore Gianfranco D'Avona, il quale sarebbe stato duramente redarguito e minacciato dall'onorevole Giacomo Mancini e, successivamente, allontanato dalla sala per aver protestato per la frase di un carrista in divisa: « Eliminiamo i boia fascisti, vestiti da ufficiali, che stanno nelle caserme ».

L'interrogante chiede, altresì, di essere informato sulle misure che, al di là della sconcertante vicenda, si ritiene di adottare per impedire il processo di « partitizzazione » delle Forze armate che, se attuato, determinerebbe gravi e tristi eventi per l'Italia, come anche recenti vicende di altri Paesi confermano.

(3 - 1896)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SGHERRI, PACINI, MINGOZZI, PIERACINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Il problema del trasporto ferroviario, che interessa sempre più direttamente e drammaticamente vasti strati di studenti e lavoratori che giornalmente si recano a Firenze — come dimostrano le agitazioni e gli scioperi dei giorni scorsi — e la necessità urgente di favorire lo sviluppo economico e sociale di vaste, importanti zone della Toscana e della Romagna (e, in tale contesto, un più diretto collegamento di Firenze, e quindi della Toscana litoranea e centrale, con Faenza, il porto di Ravenna e la riviera adriatica), impongono il rapido, completo ripristino ed ammodernamento della ferrovia faentina, e perciò anche del tratto della ferrovia tra San Piero a Sieve e Firenze.

Gli interroganti — consapevoli di porre una questione di notevole importanza sia economico-sociale che per l'avvenire del trasporto pubblico su rotaia nelle zone interessate, come del resto è dimostrato dalle ripetute posizioni assunte dagli Enti locali, dalle forze politiche e sindacali, da associazioni ed enti economici e culturali della Toscana e della Romagna — chiedono di sapere, con urgenza, come si intende affrontare e portare a rapida soluzione tale importante questione, la cui spesa comporta una cifra di modeste dimensioni che può essere affrontata dal bilancio dei Trasporti e dal piano poliennale delle ferrovie in fase di elaborazione.

(4 - 4917)

MADERCHI, MODICA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

i criteri che hanno spinto l'ANAS a realizzare la costruzione di un ampio tronco stradale che, partendo dalla strada che congiunge Poggio Mirteto con Stimigliano, in provincia di Rieti, sorpassa con un ponte il fiume Tevere e si arresta di fronte all'Autostrada del sole, in aperta campagna, avendo come unico sbocco una strada rurale in terra battuta appartenente al comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma;

la spesa che è stata finora sostenuta per la costruzione di tale tronco senza sbocco e, infine, se è prevista qualche altra opera aggiuntiva in ordine all'utilizzazione delle opere già realizzate.

(4 - 4918)

BRUNI, BIANCHI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se risulta al suo Ministero che due custodi — Papili Giancarlo e Salvucci Giancarlo — in forza presso la Galleria nazionale delle Marche di Urbino, invece di prestare servizio presso l'ente che li paga, sono distaccati, da oltre un anno e mezzo, presso il museo dei Palazzi apostolici di Loreto;

le ragioni di detta originale utilizzazione del personale e da chi è stato autorizzato tale distacco;

se non si intende richiamare in sede i due dipendenti, non dimenticando che sono custodi di un museo dal quale sono state trafugate opere di Raffaello e Piero Della Francesca.

(4 - 4919)

OLIVA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere se siano informati dello stato di progressivo degrado, spesso di assoluto abbandono, in cui la maggior parte dei comuni (e tra di essi anche i più densi di popolazione e di traffico) hanno lasciato cadere la manutenzione dei passaggi pedonali che, a norma di legge, dovrebbero garantire la precedenza assoluta, e quindi la incolumità personale, a coloro che attraversano disciplinatamente le strade pubbliche

nei punti predeterminati. Nella realtà, le cosiddette « zebre » risultano molto spesso pressochè obliterate, e talora invisibili agli stessi automobilisti, specialmente in tempo notturno o piovoso, mentre, d'altra parte, i pedoni — sulla fede delle tracce rimaste e per forza di abitudine — continuano a ritenersi in diritto, ed in obbligo, di passare nei luoghi prescritti, senza pensare di esporsi, invece, a grave pericolo.

L'interrogante chiede, pertanto, ai Ministri competenti se, a loro giudizio, la situazione prospettata sia dovuta ad incuria o ad un eccessivo onere di spesa, o eventualmente preluda all'abolizione di una disciplina che, invece, ad avviso dell'interrogante, andrebbe richiamata in pieno vigore, sia con la puntuale punizione dei trasgressori, sia con la messa in opera dei cartelli segnalatori verticali quasi ovunque mancanti.

L'interrogante chiede, infine, se non si ritenga giunto il momento di proporre norme generali che facciano obbligo agli enti proprietari delle strade pubbliche di sostituire gradualmente gli attuali passaggi pedonali — tracciati con vernici o adesivi facilmente deteriorabili — con un tipo di « zebre » in materiale stabile (masselli di pietra o piastrelle di ceramica forte, su adeguate sottofondazioni), così da sollevare detti enti dall'onere di continue spese di manutenzione.

(4 - 4920)

POZZAR. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'attività illegale di patrocinio svolta a Bergamo dall'ANDAIS (Associazione nazionale di assistenza e impegno sociale);

se non ritiene doveroso intervenire con la massima urgenza e con la dovuta severità, in base alle attuali disposizioni di legge, allo scopo di vietare l'esercizio abusivo dell'attività di patrocinio da parte di un'associazione non riconosciuta e non rispondente ai requisiti associativi e tecnici richiesti a garanzia di un'efficace e corretta tutela previdenziale dei lavoratori.

(4 - 4921)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 1886 dei senatori Brosio e Bergamasco;

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 1890 del senatore Signori;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3 - 1887 dei senatori Maderchi e Maffioletti.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 18 dicembre 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
(*Relazione orale*)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (2344).

2. ZUGNO ed altri. — Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (2145).

III. Discussione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. IV, n. 143).**IV. Discussione del disegno di legge:**

Deputati VICENTINI ed altri. — Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (2304) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Autorizzazione a procedere all'ordine del giorno:

contro i senatori LATANZA, NENCIONI, PECORINO, DE SANCTIS e TANUCCI NANNINI, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (Doc. IV, n. 143).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari